

Presso i locali della SC AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

IL DIRETTORE
ZAMPESE ELVIRA

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall'A.S.L. BI di Biella con deliberazione n. 474 del 21.12.2016,

ha assunto la seguente determinazione:

Determinazione n. 793 in data 09/08/2018

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DI STRUTTURE PSICHIATRICHE PER LE AA.SS.LL. BI E VC. INDIZIONE E APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA. (N° GARA 7162961)

Determinazione n. 793 in data 09/08/2018

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DI STRUTTURE PSICHIATRICHE PER LE AA.SS.LL. BI E VC. INDIZIONE E APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA. (N° GARA 7162961)

IL DIRETTORE

PREMESSO che:

- con deliberazione n. 474 del 21/12/2016 è stato approvato il regolamento per l'adozione dei provvedimenti Amministrativi dell'A.S.L. BI in applicazione dei principi generali contenuti nell'atto Aziendale 2015;
- con determina n. 372 del 09/04/2018 l'ASL BI ha recepito la Programmazione biennale 2018-2019 delle attività di approvvigionamento di beni e servizi delle Aziende Sanitarie afferenti all'AIC 3, approvata dall' Azienda Sanitaria A.O.U. Maggiore della Carità di Novara, capofila incaricata di aggregare la programmazione degli acquisti nell'ambito dell'Area Interaziendali di Coordinamento 3, con delibera del Commissario n° 240 del 19.03.2018;
- tra le procedure di cui alla citata determina n. 372 del 09/04/2018 è stata inserita l'attività per l'anno 2018 per l'espletamento della procedura di gara relativa alla gestione gruppi appartamento per pazienti psichiatrici;
- con deliberazione del Direttore Generale dell'ASL BI n. 252 del 03/05/2017 è stato individuato il Nucleo tecnico competente per la redazione del Capitolato Speciale per l'affidamento della gestione di strutture psichiatriche dei territori delle AA.SS.LL.BI, NO e VC;
- il nucleo tecnico si è riunito per la predisposizione del capitolato di gara nelle seguenti date: 25/05/2017 – 28/06/2017 – 20/07/2018 – 14/09/2017 - 02/11/2017 – 23/11/2017;
- nel corso dei lavori il Nucleo Tecnico ha rilevato oggettive difficoltà giuridiche circa la possibilità di inserire in uno stesso capitolato la diversa realtà assistenziale dell'ASL NO rispetto a quella delle ASL BI e VC;
- in data 20/12/2017 si è svolta una riunione con il Direttore Amministrativo dell'ASL NO nel corso della quale l'ASL NO ha disposto di non proseguire nella partecipazione della presente procedura di gara, pertanto il capitolato tecnico è stato modulato solo per le realtà di Biella e Vercelli e siglato dai componenti in data 25/01/2018;
- con e-mail in data 31/07/2018 L'ASL VC ha espresso parere favorevole;
- i documenti di gara sono stati predisposti dalla S.S. Logistica e Acquisti in base ai seguenti criteri:
 - procedura aperta per consentire la più ampia partecipazione possibile;
 - criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in quanto nella concessione è prevista l'esecuzione di servizi alla persona ed è indispensabile un forte peso qualitativo

Determinazione n. 793 in data 09/08/2018

- alla capacità progettuale dei concorrenti;
- alla data di approvazione del presente provvedimento, per l'acquisizione del servizio in parola non esistono né convenzioni o accordi quadro messi a disposizione dalla centrale di committenza regionale S.C.R.-Piemonte S.p.A. o da CONSIP S.p.A., né strumenti telematici di acquisto messi a disposizione da queste ultime;
 - in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 51 del D. Lg.vo 50/2016 il presente appalto è costituito da n. 5 lotti distinti, suddivisi per tipologia di struttura e per ASL;
 - in ossequio ai principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità, gli atti di gara verranno pubblicati nel seguente modo:
 - bando di gara integrale sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE);
 - per il tramite della Ditta Net4market - CSAmed S.r.l., sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana (GURI);
 - sull'Osservatorio Contratti pubblici Regione Piemonte, sul sito informatico aziendale;
 - avviso per estratto del bando di gara per il tramite della Ditta Net4market - CSAmed S.r.l., su quotidiani aventi carattere nazionale e di maggiore diffusione locale;

RITENUTO pertanto opportuno:

- assumere la presente determina a contrarre e avviare, ai sensi dell'art. 32, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la procedura di affidamento della concessione di che trattasi;
- procedere all'indizione della procedura di gara in appalto congiunto di rilevanza comunitaria, nella forma della procedura aperta, che consente di avere la più ampia partecipazione di imprese interessate con un contenimento degli adempimenti procedurali e dei tempi necessari per l'espletamento delle procedure e, conseguentemente, approvare gli atti di gara;
- approvare i seguenti documenti di gara, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale:
 - Bando di gara GUEE (Allegato 1);
 - Avviso per estratto (Allegato 2);
 - Disciplinare di gara e relativi allegati (Allegato 3)
 - Capitolato speciale (Allegato 4)
 - Schema di contratto (Allegato 5)

Determinazione n. 793 in data 09/08/2018

TUTTO CIO' PREMESSO

IN CONFORMITA' con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall'A.S.L. BI di Biella con deliberazione n. 474 del 21.12.2016

DETERMINA:

- 1) di assumere, per i motivi esposti in premessa, la presente determina a contrarre per l'affidamento della concessione, suddivisa in lotti, di strutture psichiatriche delle AA.SS.LL. Bi e VC;
- 2) di indire procedura aperta per un importo presunto pari a € **16.025.400,00** (5+2 rinnovo) al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, per l'affidamento della concessione, suddivisa nei seguenti lotti, di strutture psichiatriche delle AA.SS.LL BI e VC:

Lotto	CIG	Struttura
1	CIG.7583305540	Casa Pratoverde e Mongrando
2	CIG.7583316E51	Centro Diurno Paruzza Cossato
3	CIG.758332883A	Gruppo Appartamento Varallo Sesia
4	CIG.7583337FA5	Gruppo Appartamento Gattinara
5	CIG.7583352C07	Gruppo appartamento Vercelli

- 3) di approvare la seguente documentazione di gara allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale:
 - bando di gara (Allegato n. 1);
 - avviso per estratto del bando di gara (Allegato n. 2);
 - schema di contratto (allegato 3);
 - disciplinare, capitolato speciale di gara e relativi allegati (Allegato n. 4);
- 4) di nominare RUP il Responsabile della S.S. Logistica e Acquisti Dott.ssa Leila Rossi;
- 5) di dare atto che, nelle more dell'approvazione del regolamento, verrà accantonata ai sensi dell'art. 113 comma 2 del D.lg.vo 50/2016, in apposito fondo, una risorsa finanziaria in misura non superiore al 2% dell'importo del servizio posto a base di gara e quindi pari a € 321.202,00.
- 6) di dare mandato alla S.S. Logistica e Acquisti di provvedere agli adempimenti consequenziali.

DETERMINAZIONE DELLA SC AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Determinazione n. 793 in data 09/08/2018

IL DIRETTORE
ZAMPESE ELVIRA

**AZIENDA SANITARIA LOCALE BI
BIELLA**
Via Dei Ponderanesi, 2 – 13875 PONDERANO (BI)
Tel. 015-15153433 – fax 015-15153516

AVVISO PER ESTRATTO


Con determinazione del Dirigente n. **XXX del 00/00/2018** (S.C. Amministrazione e Controllo) è indetta procedura aperta per l'affidamento della Concessione, suddivisa in lotti, di Strutture Psichiatriche delle AA.SS.LL. BI e VC (N° Gara 7162961).

Le modalità di presentazione delle offerte sono indicate nel bando integrale disponibile sul sito www.aslbi.piemonte.it. Per informazioni: ASL BI – S.S. Logistica e Acquisti – Via Dei Ponderanesi n. 2, 13875 – Ponderano (BI) – tel. 015-15153433, fax 015-15153516.

Termine perentorio per ricezione delle offerte: **entro le ore 16:00 del giorno 00/00/2018** all'Ufficio Protocollo ASL BI – Via dei Ponderanesi n. 2, 13875 – Ponderano (BI).

Il bando integrale è stato inviato all'Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali dell'Unione Europea il **00/00/2018**. Il presente avviso non vincola l'Amministrazione.

IL RESPONSABILE DELLA S.S.
LOGISTICA E ACQUISTI E RUP
(Dott.ssa Leila Rossi)



A.S.L. BI

Azienda Sanitaria Locale
di Biella

SEDE LEGALE
Via Marconi, 23 – 13900 Biella
Tel. 015-35031 Fax. 015-3503545
www.aslbi.piemonte.it

SS LOGISTICA e ACQUISTI

Responsabile Dott.ssa Leila Rossi
Tel. 015-3503433 Fax. 015-3503516
leila.rossi@aslbi.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01810260024

All_schema di contratto

SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DI STRUTTURE RIABILITATIVE PER PAZIENTI PSICHIATRICI DELLE AA.SS.LL. BI e VC.

numero di gara SIMOG : ____ CIG n.: ____

In data presso

Tra

La Ditta nella persona di

E

L’A.S.L.BI nella persona di

PREMESSO CHE:

1. La A.S.L.BI ha pubblicato, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il bando di gara in versione integrale sulla G.U.C.E. n. _____ del _____, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – V serie speciale n. _____ del _____, del _____, mentre il relativo estratto è stato pubblicato su: “_____” -
2. L’A.S.L.BI ha provveduto alla verifica antimafia secondo la disciplina di cui al D.Lgs. 159/2011;
3. L’A.S.L.BI ha provveduto, altresì, alla verifica del possesso in capo all’appaltatore dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163;
4. L’appaltatore ha provveduto alla costituzione, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., della garanzia fideiussoria definitiva di € _____=;
5. L’A.S.L.BI ha approvato l’aggiudicazione con atto n. _____ del _____

TUTTO CIO’ PREMESSO

TRA LE PARTI

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1. Oggetto del contratto

Il servizio ha per oggetto la concessione, suddivisa in lotti, della gestione di strutture riabilitative per pazienti psichiatrici delle AA.SS.LL.BI e VC.

Art. 2. Durata del contratto

Il servizio in oggetto avrà la durata di 5 anni dalla data _____, fatta salva la rinnovazione per ulteriori 24 mesi consentita nel rispetto dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell’art. 57 comma 5, lettera b) dello stesso decreto.

In tale occasione potranno essere eventualmente rinegoziate a favore dell’A.S.L.BI le condizioni contrattuali. L’opzione di rinnovo del contratto può essere esercitata dalla A.S.L.BI per un periodo di 36 mesi.

La A.S.L.BI ha facoltà di prorogare la contratto fino ad ulteriori mesi sei, qualora nel termine ordinario di scadenza della contratto non sia stato possibile concludere il nuovo procedimento di gara per il periodo successivo. Anche in tale occasione potranno essere eventualmente rinegoziate a favore dell’A.S.L.BI le condizioni contrattuali.

Art. 3. Garanzia fideiussoria per l’esecuzione della contratto

Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 il soggetto fornitore ha costituito la garanzia fideiussoria per il periodo contrattuale di 12 mesi di € _____ pari al 10% dell’importo contrattuale (Iva esclusa), con polizza RC – Fideiussione n. _____ della _____.



A.S.L. BI

Azienda Sanitaria Locale
di Biella

SEDE LEGALE
Via Marconi, 23 – 13900 Biella
Tel. 015-35031 Fax. 015-3503545
www.aslbi.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01810260024

Tale importo è stato ridotto del cinquanta per cento in quanto il soggetto affidatario è in possesso di valida certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie Uni CEI ISO 9000, ex art. 75, comma 7, del D.Lgs. 50/2016.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, per il risarcimento dei danni derivante dall'inadempimento delle obbligazioni stesse nonché dal rimborso delle somme che l'Azienda sanitaria avesse eventualmente corrisposto senza titolo nel corso dell'appalto.

E' fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione qualora detta garanzia risultasse insufficiente.

Art. 4. Condizioni economiche

Le condizioni economiche di aggiudicazione devono restare fissi ed invariati per tutta la durata dell'appalto, fatte salve le eventuali modifiche conseguenti alla revisione prezzi di cui al Capitolato speciale, ed è comprensivo di tutti gli oneri conseguenti alle prestazioni oggetto del presente contratto, con la sola esclusione dell'IVA.

Per quanto riguarda l'eventuale revisione prezzi, si applicheranno le disposizioni previste dall'art. 115 del D. Lgs. 50/2016 - Codice dei Contratti, secondo le modalità che verranno concordate dalle parti in sede contrattuale

Art. 5. Subappalto

Il soggetto offerente, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali

oppure

Il soggetto offerente ha dichiarato di voler subappaltare l'attività di _____. Il subappalto è ammesso nei termini previsti dall'art. 118 del D.Lgs. 50/2016 e smi. Il subappalto è comunque soggetto alla preventiva autorizzazione dell'A.S.L.BI.

Le eventuali imprese subappaltatrici devono comunque possedere le autorizzazioni previste in sede di gara.

Art. 7. Modalità di pagamento ai subappaltatori

(in caso di subappalto) Ogni rapporto giuridico ed economico intercorrerà tra l'A.S.L.BI ed il soggetto affidatario. A tal fine è fatto obbligo all'impresa affidataria di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrispondenti al subappaltatore.

Art. 8. Direttore dell'esecuzione della contratto

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 299 del Regolamento attuativo l'Azienda Sanitaria verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'esecutore attraverso il Direttore dell'esecuzione (DEC) che è soggetto diverso dal responsabile del procedimento.

L'Azienda Sanitaria, provvederà, successivamente all'aggiudicazione definitiva della gara, alla designazione, ai sensi degli artt. 119 D.Lgs. 50/2016, e s.m.i., e 300 del D.P.R. 207/2010, e s.m.i., del direttore dell'esecuzione del contratto preposto alla gestione contrattuale. Al direttore dell'esecuzione del contratto sono attribuiti i compiti di cui agli artt. 297 e seguenti del D.P.R. 207/2010, e s.m.i..

Art. 9. Modalità di fatturazione e pagamenti

Le fatture dovranno essere inoltrate direttamente dall' A.S.L.BI e saranno redatte secondo le norme in vigore.

Art. 10. Fatturazione e liquidazione a favore di raggruppamenti temporanei d'impresa e di reti d'impres

Qualora il soggetto aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo d'impresa o una rete d'impres, i pagamenti spettanti al raggruppamento o alla rete d'impresa saranno effettuati unitariamente dall'impresa capogruppo o dalla rete d'impresa e non distintamente da ciascuna impresa raggruppata o in rete in rapporto alla parte di prestazione.

In caso di particolari esigenze, adeguatamente motivate, potranno essere autorizzate differenti modalità.

Art. 11. Tracciabilità dei flussi finanziari - Clausola risolutiva espressa

Ai sensi e per gli effetti della L. 13 agosto 2010 n. 136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187,



A.S.L. BI

Azienda Sanitaria Locale
di Biella

SEDE LEGALE
Via Marconi, 23 – 13900 Biella
Tel. 015-35031 Fax. 015-3503545
www.aslbi.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01810260024

convertito con modifiche in legge 17 dicembre 2010 n. 217, l'aggiudicatario dovrà comunicare all'Azienda Sanitaria la lista dei conti correnti dedicati che utilizzerà per ogni transazione inerente l'appalto in oggetto, corredata dei nominativi e dei codici fiscali dei soggetti abilitati ad operare.

In base alla normativa summenzionata "Piano straordinario contro le mafie" tutti i movimenti finanziari relativi agli appalti e subappalti pubblici di lavori, servizi e forniture devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario dedicato (c.d. *obbligo di tracciabilità*), pena la nullità assoluta del contratto di appalto.

A tal fine il Codice Identificativo Gara (C.I.G. derivato) attribuito dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture è il seguente: _____

Art. 12. Obblighi di riservatezza

L'impresa ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

L'impresa è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, è prevista la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'A.S.L.. L'impresa s'impegna, altresì a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.

Art. 13. Modifiche in corso di esecuzione del contratto

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

Nel corso dell'esecuzione del contratto, conformemente a quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 207/2010, l'Azienda Sanitaria potrà chiedere all'esecutore una variazione in aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto (20%) dell'importo complessivo previsto dal contratto che l'esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.


Nel caso in cui la variazione superi il limite del quinto (20%), l'Azienda Sanitaria, può procedere alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'esecutore.

In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Azienda sanitaria e che il Direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Art. 14. Vicende soggettive dell'esecutore del contratto

Ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 50/2016, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al soggetto esecutore del contratto non hanno singolarmente effetto nei confronti dell'Azienda Sanitaria fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 187 dell'11 maggio 1991, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal presente capitolato.

Nei sessanta giorni successivi l'Azienda Sanitaria può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al precedente comma, non risultino sussistere i requisiti 'antimafia' (certificazione o informativa antimafia) ex art. 9 del D.P.R. 252/1998, ora artt. 84 e seguenti del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i suddetti 60 giorni senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti della A.S.L.BI tutti gli effetti loro attribuiti per legge.



A.S.L. BI

Azienda Sanitaria Locale
di Biella

SEDE LEGALE
Via Marconi, 23 – 13900 Biella
Tel. 015-35031 Fax. 015-3503545
www.aslbi.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01810260024

Art. 15. Cessione dei crediti derivanti dal contratto

Ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici), ai fini dell'opponibilità all'A.S.L.BI, l'eventuale cessione di crediti deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere alla stessa notificata. Essa è efficace e opponibile all'Azienda Sanitaria qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

In ogni caso l'Amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato. L'Azienda Sanitaria potrà concedere la cessione nei confronti di un solo beneficiario.

Art. 16. Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni

Il soggetto contraente non può opporre, ex art. 1462 c.c., eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata dal presente contratto.

Tutte le riserve che il soggetto contraente intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all'Azienda sanitaria interessata e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto.

Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 giorni dalla emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva.

Non esplicitando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati il soggetto contraente decade dal diritto di fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Azienda Sanitaria che emanerà gli opportuni provvedimenti.

Art. 17. Inadempienze

In caso di inosservanza o di non puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali e nello specifico di quanto previsto nel presente capitolato che non comportino per la loro gravità l'immediata risoluzione del contratto, la A.S.L. potrà contestare per iscritto le inadempienze riscontrate e assegnare un termine per la presentazione di contro-deduzioni da parte dell'agenzia assegnataria.

Trascorso inutilmente tale termine sarà facoltà della A.S.L. l'applicazione della penale prevista dall'art.22 del Capitolato speciale.

In particolare tali penali verranno applicate con le modalità sotto riportate in caso di ritardo nell'avvio dei prestatori di lavoro o nelle sostituzioni degli stessi in difformità da quanto previsto al precedente articolo 3.

Art. 18. Penalità - Sistema sanzionatorio

Ove si verificano inadempienze da parte dell'Aggiudicatario nell'esecuzione delle obbligazioni previste nel presente Capitolato, si procederà all'applicazione di penali la cui entità è stabilita dall'art.17 del Capitolato speciale.


Art. 19. Clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.

In caso di ripetute inosservanze delle prescrizioni contrattuali, ed in specie quelle riflettenti la qualità ed il rispetto dei termini delle prestazioni, o in caso di notizia d'inadempimento del soggetto aggiudicatario agli obblighi di tracciabilità finanziaria, l'Azienda Sanitaria, previa motivata comunicazione dell'avvio del procedimento, avrà diritto di dichiarare risolto il contratto con proprio atto, per effetto della semplice dichiarazione scritta di volersi avvalere di tale clausola, provvedendo come meglio crederà per la continuazione della fornitura, sino alla scadenza del contratto, con obbligo del soggetto aggiudicatario decaduto di risarcire i danni economici e di sottostare, altresì, a titolo di penale, alla perdita della cauzione prestata, che si devolgerà a beneficio dell'A.S.L.BI.

Art. 20. Risoluzione

Salve le ipotesi regolate nel presente capitolato, la risoluzione del contratto trova disciplina nelle disposizioni del codice civile artt. 1453 e ss. In caso di risoluzione del contratto imputabile al concessionario, la A.S.L. avrà diritto di trattenere la cauzione definitiva a titolo di penale per l'inadempimento, salvo in ogni caso il risarcimento del danno ulteriore.

La A.S.L. si riserva la facoltà di risolvere la contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni, nel caso di reiterati inadempimenti (almeno tre) notificati per iscritto della seguente tipologia:



A.S.L. BI

Azienda Sanitaria Locale
di Biella

SEDE LEGALE
Via Marconi, 23 – 13900 Biella
Tel. 015-35031 Fax. 015-3503545
www.aslbi.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01810260024

- gravi e accertate violazioni attinenti la retribuzione base oraria, i versamenti contributivi di legge e le quote aggiuntive attuate nei confronti dei lavoratori sia singolarmente sia collettivamente considerati;
- omessa sostituzione del prestatore di lavoro rispetto ai tempi indicati nel capitolato ove espressamente richiesto;
- ritardo nella fornitura del prestatore di lavoro rispetto ai tempi indicati nel capitolato.

La A.S.L. inoltre si riserva la medesima facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., anche nei seguenti casi

- sopravvenuto stato fallimentare (o altra procedura concorsuale);
- perdita dei requisiti richiesti per la prestazione del servizio;
- negligenza, dolo e/o inadempimento da parte dell'Agenzia che renda impossibile la prestazione del servizio;
- ingiustificata sospensione/interruzione del servizio da parte dell'Agenzia per motivi non dipendenti da causa di forza maggiore.

In caso di risoluzione la A.S.L. procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatti salvi i danni e le spese.

Art.21 – Adempimenti derivanti dal Protocollo di legalità concluso con la Prefettura di Biella

In applicazione del Protocollo di legalità tra la Prefettura di Biella e l'A.S.L.BI, il contratto tra la Ditta aggiudicataria e gli eventuali contratti di sub appalto stipulati nelle more dell'acquisizione dell' informativa anti mafia sono risolti automaticamente qualora intervenga, successivamente alla stipula, documentazione antimafia con esito interdittivo.

La Ditta aggiudicataria si impegna a riferire tempestivamente all'A.S.L.BI ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, tentativi di estorsione o intimidazione che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Analogo obbligo verrà assunto dalle Ditte sub appaltatrici. Nei contratti dovrà essere inserito tale obbligo.

Tale adempimento non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.

La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale potrà determinare la risoluzione del contratto, oltre alle ulteriori conseguenze stabilite dall'art. 38 del D.Lgs 50/2016 che prevede, ricorrendone i presupposti, l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture, servizi e sub appalti, nonché il divieto di stipula dei relativi contratti.

Art. 22. Recesso unilaterale


Ai sensi dell'art. 1376 del codice civile, l'A.S.L.BI ha la facoltà di recedere dal contratto nei seguenti casi:

⇒ in caso di mutamenti nella natura giuridica e/o nell'organizzazione funzionale e/o territoriale che abbiano incidenza sull'esecuzione del servizio;

⇒ qualora nel corso della validità del periodo contrattuale, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP o Società di Committenza Regionale) ai sensi dell'art. 26 della Legge 488/1999 e successive modificazioni, aggiudicasse il servizio oggetto del contratto a condizioni economiche inferiori, a cui il soggetto aggiudicatario, previamente interpellato, decida di non conformarsi.

Al verificarsi delle suddette condizioni il recesso si attua con semplice preavviso di giorni 30, senza che il soggetto aggiudicatario possa pretendere danno o compensi di sorta, ai quali essa dichiara con la sottoscrizione dei documenti di gara di rinunciare. Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

Dalla data di efficacia del recesso, il soggetto fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alle A.S.L.BI. In tal caso, il fornitore avrà diritto al pagamento delle prestazioni, purché correttamente eseguite a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.



A.S.L. BI

Azienda Sanitaria Locale
di Biella

SEDE LEGALE
Via Marconi, 23 – 13900 Biella
Tel. 015-35031 Fax. 015-3503545
www.aslbi.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01810260024

Qualora il recesso dal contratto sia da parte dell'Agenzia aggiudicataria, l'A.S.L.BI provvederà all'incameramento della cauzione definitiva costituita secondo il relativo articolo fatti salvi, anche in questo caso, i danni e le spese.

Art. 23. Misure in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Il fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81 del 9/4/2008. Il fornitore inoltre si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 86, comma 3 bis del D.Lgs. 50/2016.

Il fornitore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al fornitore di cui all'art. 118, comma 6, D.Lgs. n. 50/2016 in caso di subappalto.

Art. 24. Rinvio ai documenti di gara

Per quanto non previsto e non modificato dal presente contratto, e relativi allegati, trovano applicazione:

- le disposizioni del capitolato speciale (Disciplinare di gara e Disciplinare tecnico), espressamente accettato dalla ditta senza condizione o riserva alcuna, il quale, sebbene non materialmente allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto;
- in quanto applicabili, le norme del codice civile.

Art. 25. Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30/06/2003 il prestatore del servizio è designato quale responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio. Il prestatore del servizio dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento. Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

L'Istituto aggiudicatario dichiara che il nominativo del responsabile della privacy è _____ nato a ____ il _____ codice fiscale _____.

Art. 26. Elezione di domicilio

A tutti gli effetti del presente contratto, le parti eleggono domicilio come segue:

- Azienda Sanitaria Locale BI – via dei Ponderanesi n. 2, Ponderano (BI);

Art. 27. Foro competente


Per ogni controversia che dovesse insorgere nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente contratto le parti, prima di adire le competenti autorità giudiziarie, si impegnano ad esperire un tentativo di composizione.

Nel caso in cui sia risultato vano il tentativo di composizione della controversia, il foro competente è il foro di Biella.

Art. 28. Spese di registrazione

Il contratto è soggetto a registrazione presso il competente Ufficio del Registro solo in caso d'uso. Le spese di bollo, registrazione ed ogni altra spesa accessoria sono a completo carico del soggetto contraente.

Le spese relative al presente contratto, ivi compresi gli oneri fiscali, sono a carico dell'Istituto aggiudicatario.



A.S.L. BI

Azienda Sanitaria Locale
di Biella

SEDE LEGALE
Via Marconi, 23 – 13900 Biella
Tel. 015-35031 Fax. 015-3503545
www.aslbi.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01810260024

Art. 29. Spese di pubblicazione degli avvisi

L'impresa ha rimborsato a questa A.S.L.BI le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell'avviso pubblicati su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su due a maggiore diffusione locale, in applicazione di quanto disposto dall'art. 34, comma 35 del D.Lgs. 12/10/2012 n. 179, convertito in legge 17/12/2012 n.221, per l'importo di Euro _____, oltre Iva dovuta per legge.

Art. 30. Riepilogo documentazione

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, sebbene non materialmente allegati, i seguenti documenti e atti:

il bando di gara, il capitolato speciale (disciplinare di gara e tecnico) e relativi allegati, la documentazione descrittiva - progettuale, l'offerta economica n° _____ del _____, la delibera n° _____ del _____, copia della garanzia fideiussoria n° _____ rilasciata da _____.

La presente contratto è formata da numero 30 articoli e dall'Allegato "A"

PER L'IMPRESA _____

Sig. _____

Per l'Azienda Sanitaria


Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 cod. civ. s'intendono specificatamente approvati i seguenti articoli:

Art. 2. Durata della contratto - Art. 4. Condizioni economiche – Art. 11. Tracciabilità dei flussi finanziari – clausola risolutiva espressa - Art. 13. Modifiche in corso di esecuzione del contratto - Art. 14. Vicende soggettive dell'esecutore del contratto- Art. 15. Cessione dei crediti derivanti dal contratto - Art. 16. Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni - Art. 17. Inadempienze - Art. 18. Penalità - Sistema sanzionatorio – Art. 19. Clausola risolutiva espressa ex art.1456 c.c. - Art. 20. Risoluzione del contratto – Art.21. Adempimenti derivanti dal Protocollo di Legalità concluso con la Prefettura di Biella Art. 22. Recesso unilaterale - Art. 23. Misure in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro - Art. 25. Trattamento dei dati personali - Art. 27. Foro competente - Art. 28. Spese di registrazione.

PER L'IMPRESA _____


Sig. _____

Data _____



A.S.L. BI

Azienda Sanitaria Locale
di Biella



**REGIONE
PIEMONTE**

PROCEDURA APERTA
PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DI
STRUTTURE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE DELLE AA.SS.LL.
BI E VC

CAPITOLATO SPECIALE DI GARA

Procedura aperta di rilevanza comunitaria

Direttiva 2014/24/UE del 26/02/2014


D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016

N. gara ANAC	Lotto	Denominazione	CIG	Importo (5+2) (IVA esclusa)	Contributo ANAC
7162961	1	Presidio Pratoverde Vigliano – Gruppo appartamento Mongrando	7583305540	8.400.000	200,00
	2	Centro diurno Paruzza Cossato	7583316E51	2.163.700	140,00
7162961	3	Gruppo appartamento Varallo Sesia	758332883A	2.038.400	140,00
7162961	4	Gruppi appartamento Gattinara	7583337FA5	1.729.000	140,00
7162961	5	Gruppo appartamento Vercelli	7583352C07	1.729.000	140,00
Totale				16.060.100	

Gara indetta con Determinazione n. ___ del __/__/201_ del Direttore della S.C. Amministrazione e Controllo


S.S. LOGISTICA E ACQUISTI

Responsabile: Dott.ssa Leila Rossi



A.S.L. BI


Azienda Sanitaria Locale
di Biella



**REGIONE
PIEMONTE**


INDICE

1	PREMESSA	4
1.1	Normativa di riferimento	4
2	INFORMAZIONI GENERALI	5
2.1	Oggetto dell'appalto.....	5
2.2	Luogo di esecuzione della concessione	5
2.3	Durata.....	6
2.4	Valore complessivo dell'appalto.....	6
2.5	Responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione del contratto	7
2.6	Adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro.....	7
3	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	8
3.1	Stazione appaltante titolare della procedura e soggetti contraenti	8
3.2	Garanzia di esecuzione (cauzione definitiva)	8
3.3	Fatturazione e pagamento dei corrispettivi	9
3.4	Divieto di sospensione della fornitura	10
3.5	Revisione canoni	10
3.6	Risoluzione del contratto e clausola risolutiva espressa	10
3.7	Patto di integrità.....	12
3.8	Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni.....	12
3.9	Cessione dei crediti	12
3.10	Divieto di cessione del contratto.....	12
3.11	Gestione delle controversie.....	13
3.12	Spese accessorie	13
3.13	Rinvio.....	13
4	CAPITOLATO TECNICO	14
4.1	Oggetto.....	14
4.2	Finalità Generali.....	14
4.3	Durata e importo presunto.....	15
4.4	Il piano di trattamento individuale (PTRI), il progetto terapeutico riabilitativo personalizzato (PTRP).	16
4.5	I requisiti fondanti del sistema riabilitativo – territorialità, integrazione e flessibilità.....	17
4.6	Gli assi dell'intervento	18
4.7	Caratteristiche dell'utenza.....	19




A.S.L. BI

*Azienda Sanitaria Locale
di Biella*




**REGIONE
PIEMONTE**

4.8 Standard di personale	19
4.9 Prestazioni	19
4.10 Valutazione	21
4.11 Temporalità	22
4.12 Personale	22
4.13 Ulteriori obblighi a carico del concessionario	24
4.14 Referente	26
4.15 Verifica e controllo	27
4.16 Vigilanza	27
4.17 Responsabilità e assicurazioni	27
4.18 Piano della sicurezza alimentare	27
4.19 Responsabilità e coperture assicurative	28
4.20 Penalità.....	28
5 RIEPILOGO DOCUMENTI DI GARA	30
5.1 DOCUMENTAZIONE ALLEGATA	30
5.2 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA AI FORNITORI PER LA PARTECIPAZIONE	30
5.3 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA ALLA DITTA AGGIUDICATARIA.....	30
6 DISPOSIZIONI A PENA DI ESCLUSIONE.....	31



A.S.L. BI

Azienda Sanitaria Locale
di Biella



**REGIONE
PIEMONTE**

1 PREMESSA

Il presente Capitolato speciale di gara contiene la disciplina dell'affidamento in concessione, suddiviso in lotti distinti e separati, della gestione di strutture riabilitative per pazienti psichiatrici delle AA.SS.LL.BI e VC, afferenti all'Area Interaziendale di Coordinamento n. 3, per un periodo di anni 5, con eventuale facoltà di rinnovo per ulteriori 2 anni, ai sensi dell'art. 57, comma 3, lett. b) D.Lgs. 50/2016.


In qualità di Stazione appaltante, rientra nell'esclusiva competenza dell'ASL BI lo svolgimento delle attività connesse alla procedura di gara sino all'aggiudicazione e ai controlli propedeutici alla stipula dei contratti, come meglio precisato al successivo art. 3.1.

La stipula e la gestione del rapporto contrattuale sarà affidata alle singole Aziende Sanitarie cui è destinata la concessione, di seguito denominate "Amministrazioni contraenti".

1.1 Normativa di riferimento

La presente gara è regolata dalle norme legislative vigenti in materia, in particolare:

- Codice Civile e altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
- D.Lgs. 9/04/2008, n. 81 (tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- D.Lgs. 20/3/2010, n. 53 (miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici);
- L. 13/08/2010, n. 136 (tracciabilità dei flussi finanziari);
- D.L. 13/05/2011, n. 70 (c.d. Decreto sviluppo, convertito in L. 12.07.2011, n. 106);
- D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia) e correlato Patto di Integrità (Allegato 5);
- L. 6/11/2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione);
- Direttiva comunitaria 2014/24/UE del 26/02/2014 sugli appalti pubblici;
- D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 (c.d. Codice dei contratti pubblici);
- tutta la normativa comunitaria, nazionale, regionale e locale in materia di appalti di opere, servizi e forniture;
- la normativa statale e regionale in materia di tutela della salute mentale con particolare riferimento alle DD.GG.RR 19 settembre 2016 n.29-3944 e 23 gennaio 2017 n.14-4590.



A.S.L. BI

Azienda Sanitaria Locale
di Biella



**REGIONE
PIEMONTE**

2 INFORMAZIONI GENERALI

2.1 Oggetto dell'appalto

Il presente Capitolato ha per oggetto la concessione, suddivisa in lotti, della gestione di strutture riabilitative per pazienti psichiatrici delle AA.SS.LL.BI e VC, come meglio dettagliato nel Capitolato tecnico (Capitolo 4). La concessione sarà stipulata per singoli lotti, identificati nell'art. 2.2 e nel Capitolato tecnico.

La gestione comprende:

- l'uso delle strutture evidenziate in ciascun lotto;
- l'espletamento di servizi di riabilitazione per pazienti psichiatrici, nelle modalità previste dalla normativa regionale a seconda della tipologia di struttura;
- tutti i servizi economici (somministrazione pasti, uso biancheria, pulizie etc) e tecnici (manutenzione ordinaria di immobili, pertinenze ove esistenti e impianti);
- ogni altro servizio, attività e intervento necessario per assicurare una corretta gestione dei servizi di riabilitazione psichiatrica e della struttura.

Le AA.SS.LL. contraenti, con ciascuna delle concessioni che verranno aggiudicate, affidano gli immobili e i servizi connessi al concessionario individuato per ciascun lotto, che ne assume il relativo rischio d'impresa ed ogni profilo di responsabilità. Le singole concessioni comprendono il diritto per l'aggiudicatario di utilizzare per tutta la durata contrattuale l'intero immobile e di svolgere la gestione integrale dei servizi, diritto per il quale dovrà essere corrisposto il canone di concessione annuo da versare con cadenza trimestrale, il cui ammontare sarà stabilito in sede di aggiudicazione.

Il corrispettivo della concessione è rappresentato dall'incameramento delle rette previste dalla normativa regionale da parte del concessionario.

Tutti i servizi descritti nel presente capitolato e previsti dalla normativa regionale verranno svolti a cura e spese del concessionario, mediante la propria organizzazione ed a suo rischio, con propri capitali, mezzi tecnici e personale. La controprestazione a favore del concessionario è costituita dal diritto di gestire funzionalmente ed economicamente il servizio dato in concessione.

Le AA.SS.LL. contraenti non garantiscono un numero minimo di utenti e pertanto il rischio della gestione è a completo ed esclusivo carico dell'aggiudicatario.

Nel caso di perdite aziendali risultanti dalla contabilità economica del Concessionario, è esclusa ogni partecipazione delle AA.SS.LL. contraenti al ripianamento delle perdite subite.


2.2 Luogo di esecuzione della concessione

La concessione avrà esecuzione presso le strutture psichiatriche di seguito evidenziate:

A.S.L.BI:

Lotto 1 Comunità protetta Pratoverde – Vigliano Biellese (SRP2.1) e Gruppo appartamento Presidio Faccenda - Mongrando (SRP.3 fascia oraria)

Lotto 2 Centro Diurno Paruzza – Cossato



A.S.L. BI

Azienda Sanitaria Locale
di Biella



**REGIONE
PIEMONTE**

A.S.L.VC:

Lotto 3 Gruppo appartamento Varallo Sesia (n.2 SRP.3)

Lotto 4 Gruppi appartamento Gattinara SRP.3 24 ore

Lotto 5 Gruppo appartamento Vercelli SRP.3 24 ore

2.3 Durata

La durata delle singole concessioni è fissata in 5 anni e decorrerà – trascorso il termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, D.Lgs. 50/2016, nel caso in cui vi sia una pluralità di concorrenti – dalla data di effettivo inizio.

Al termine del periodo contrattuale la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere, ai sensi dell'art. 63, comma 3, lett. b, e 106 lett. a, D.Lgs. 50/2016, al rinnovo del contratto per ulteriori 2 anni – e quindi fino ad un massimo di anni 7.

Ai sensi di legge il contratto è prorogabile di 6 mesi, qualora entro il termine di scadenza del contratto non sia possibile stipulare nuovi contratti di concessione.

Sia nel caso di esercizio della facoltà di proroga che di rinnovo la Stazione Appaltante procederà ad una rinegoziazione dei canoni di concessione.

Qualora CONSIP S.p.A. o S.C.R. Piemonte S.p.A. stipulino, successivamente al perfezionamento del contratto in parola, convenzioni per forniture di pari oggetto a condizioni economiche più vantaggiose rispetto a quelle previste dal contratto stesso, l'ASL BI avvierà una negoziazione con il soggetto appaltatore al fine di ottenere un adeguamento dei prezzi in allineamento alla convenzione medesima, ai sensi dell'art. 1, co. 13, D.L. 6/07/2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 7/08/2012, n. 135.

2.4 Valore complessivo dell'appalto

Il valore complessivo dell'appalto, per la durata del contratto di 5 anni più ulteriori 2 anni di eventuale rinnovo contrattuale – in totale 7 anni – è stimato in **€ 16.060.100,00 (IVA esclusa)**, oltre ad **€ 294.000 (5+2)** di oneri derivanti da rischi interferenziali ai fini del DUVRI (art. 26, co. 5, D.Lgs. 9/04/2008, n. 81), equamente ripartiti fra le singole Aziende, non soggetti a ribasso, ed in totale **€ 16.354.100,00 (IVA esclusa)**, così suddiviso:

A.S.L.BI:

Lotto 1 Comunità protetta Pratoverde – Vigliano Biellese (SRP2.1) e Gruppo appartamento Presidio Faccenda - Mongrando (SRP.3 fascia oraria) - Euro 1.200.000 annuo IVA ed oneri esclusi;


Lotto 2 Centro Diurno Paruzza – Cossato - Euro 309.100 annuo IVA ed oneri esclusi;

A.S.L.VC:

Lotto 3 Gruppo appartamento Varallo Sesia (n.2 SRP.3) 291.200 annuo IVA ed oneri esclusi;


Lotto 4 Gruppi appartamento Gattinara SRP.3 24 ore 247.000 annuo IVA ed oneri esclusi;

Lotto 5 Gruppo appartamento Vercelli SRP.3 24 ore 247.000 annuo IVA ed oneri esclusi;



A.S.L. BI

Azienda Sanitaria Locale
di Biella



**REGIONE
PIEMONTE**

2.5 Responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione del contratto

Ogni singola Azienda Sanitaria contraente provvederà, ai sensi degli artt. 31 e 111 D.Lgs. 50/2016, a designare il Responsabile del Procedimento Aziendale (R.U.P. Aziendale) e il Direttore dell'Esecuzione del Contratto Aziendale (D.E.C. Aziendale), cui verrà affidata la responsabilità della gestione delle concessioni.

Il R.U.P. Aziendale, in coordinamento con il Direttore dell'Esecuzione, ove nominato, assumerà specificatamente in ordine al singolo acquisto i compiti di cura, controllo e vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto, effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni e, se del caso, contesterà al fornitore i disservizi eventualmente riscontrati e, in tal senso, procederà con l'applicazione delle penali previste dal presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Il R.U.P. Aziendale autorizzerà, altresì, l'avvio dell'esecuzione contrattuale, curerà le eventuali sospensioni, le variazioni contrattuali, le comunicazioni all'Osservatorio per i contratti pubblici nei termini e modi previsti dalla normativa vigente.

Il R.U.P. Aziendale autorizzerà, qualora ne ricorrano i presupposti normativi, l'esecuzione anticipata del contratto.

2.6 Adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro


Ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008, il datore di lavoro committente ha l'obbligo di promuovere la cooperazione e il coordinamento delle misure di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, affinché vengano eliminati i rischi dovuti alle interferenze fra gli interventi delle diverse Ditte coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva, nonché fra la normale attività delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere e le prestazioni oggetto del presente appalto.

A tal fine sono stati elaborati il previsto "Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza" (DUVRI – Allegato A) e il documento "Condizioni generali d'appalto" (Allegato B), nonché la "Nota informativa sui rischi per la salute e la sicurezza presenti presso l'A.S.L. BI di Biella. Istruzioni operative in caso di evacuazione. Istruzioni operative in caso di emergenza. Istruzioni preventive incendio", reperibile sul sito [web www.aslbi.piemonte.it](http://www.aslbi.piemonte.it), sezione "Modulistica/Approvvigionamento di beni".

Subito dopo l'aggiudicazione e prima della stipula del contratto, ciascuna Azienda contraente, in collaborazione con la Ditta aggiudicataria, procederà alla stesura definitiva del DUVRI, che sarà allegato al contratto di appalto insieme alle "Condizioni generali d'appalto" (Allegato B).


La Ditta concorrente si impegna sin da ora a collaborare con le Aziende contraenti fornendo dettagliate informazioni sui rischi per la sicurezza indotti dalle lavorazioni oggetto della presente gara, nonché autocertificando il possesso dei requisiti tecnico professionali ai sensi dell'art. 26, co. 1, lett. a, D.Lgs. 81/2008. A tal fine le Ditte concorrenti dovranno restituire l'Allegato 3 ("Dichiarazione DUVRI – D.Lgs. 81/2008 art. 26") compilato e firmato dal Legale Rappresentante.

Ferme restando le indicazioni che saranno contenute nel documento di valutazione dei rischi dell'appalto, si rammenta sin da ora l'obbligo da parte dell'appaltatore, di fornire al proprio personale tutti i dispositivi di protezione individuale (secondo quanto risultante dalla propria valutazione dei rischi) e la formazione necessaria, nonché gli ausili meccanici per ridurre la movimentazione manuale.



A.S.L. BI

Azienda Sanitaria Locale
di Biella



**REGIONE
PIEMONTE**

Si ritiene che le informazioni riportate nei succitati documenti siano sufficienti alle Ditte per predisporre l'offerta in modo da tener conto degli aspetti della sicurezza della fornitura/servizio richiesto.

Le Aziende Sanitarie contraenti eserciteranno un'azione di controllo sull'effettivo rispetto delle misure di prevenzione e protezione concordate in sede di applicazione dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008 e di procedere con richiami formali o altro tipo di penale.

3 ESECUZIONE DEL CONTRATTO

3.1 Stazione appaltante titolare della procedura e soggetti contraenti

L'ASL BI, in quanto Stazione Appaltante, è titolare e responsabile dello svolgimento delle fasi di gara fino all'individuazione della Ditta aggiudicataria.

La stipula dei contratti conseguenti avverrà tra la Ditta aggiudicataria e le singole Aziende Sanitarie/Ospedaliere per le quali la gara viene indetta.

Nell'ambito delle presenti condizioni di fornitura, resta nell'esclusiva competenza l'Azienda Sanitaria Locale BI di Biella, quale Stazione Appaltante, la titolarità della gestione giuridico amministrativa delle seguenti attività contrattuali:

- espletamento della procedura di gara e relativi controlli;
- gestione dell'eventuale relativo contenzioso;
- eventuale espletamento della procedura di revisione prezzi;
- eventuale procedura di rinnovo del contratto, come previsto all'art. 2.3.


Sempre nell'ambito delle presenti condizioni speciali di fornitura, resta nell'esclusiva competenza di ciascuna singola Azienda aggregata, nonché dell'ASL BI di Biella per la propria quota di fornitura, la titolarità della gestione contrattuale giuridico/amministrativa delle seguenti attività:

- nomina del R.U.P. Aziendale e del D.E.C. Aziendale, conformemente all'art. 2.5;
- gestione autonoma del singolo rapporto contrattuale;
- gestione del deposito cauzionale definitivo;
- gestione dell'adeguamento del deposito cauzionale definitivo in relazione all'eventuale rinnovo contrattuale per ulteriori 3 anni;
- gestione dell'ordinativo, ricevimento e collaudo fornitura;
- ricevimento fatture e pagamento delle stesse;
- gestione dell'eventuale contenzioso, compresa l'applicazione di penali e la risoluzione del singolo rapporto contrattuale.

3.2 Garanzia di esecuzione (cauzione definitiva)

La Ditta aggiudicataria dovrà prestare, a favore di ogni Azienda contraente, una cauzione a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale. È fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Le modalità di costituzione della cauzione sono quelle previste dall'art. 103 D.Lgs. 50/2016.



A.S.L. BI

Azienda Sanitaria Locale
di Biella



**REGIONE
PIEMONTE**

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La riduzione dell'importo della garanzia è regolata dall'art. 93, co. 7, D.Lgs. 50/2016; per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2, del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'amministrazione appaltante.

A partire dal secondo anno dalla data di effettivo inizio della fornitura/servizio, la garanzia definitiva è progressivamente svincolata in funzione dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto nel limite massimo dell'60% dell'importo garantito. L'ammontare residuo del 40% è svincolato a conclusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato di verifica di conformità.

La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determinerà la revoca dell'aggiudicazione e l'incameramento della cauzione provvisoria di cui all'art. 3.6 da parte della Stazione appaltante, che aggiudicherà l'appalto al soggetto candidato che segue nella graduatoria.

3.3 Fatturazione e pagamento dei corrispettivi

La fatturazione, per tutte le voci di costo indicate nell'offerta economica, dovrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- canone di locazione degli strumenti: a cadenza mensile posticipata a partire dalla data dell'esito positivo del collaudo;
- eventuale materiale di consumo: secondo le modalità indicate negli ordinativi di fornitura.


Ogni fattura dovrà essere corredata dall'idonea documentazione per il rendiconto delle attività eseguite nel periodo, secondo le modalità che saranno concordate con le Aziende contraenti.

I termini di pagamento e gli effetti dell'inosservanza di tali termini sono disciplinati dal D.Lgs. 9/10/2002, n. 231, e ss.mm.ii., con riferimento alle disposizioni dettate per la Pubblica Amministrazione e, in particolare, per gli "enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria".

A tal proposito, per quanto concerne i tempi della "procedura diretta ad accertare la conformità della merce o dei servizi del contratto" si precisa che la verifica di conformità sarà effettuata entro 30 giorni dalla consegna. Tale termine è indicato sulla base di una valutazione comparativa sia degli assetti organizzativi degli Uffici delle Aziende afferenti all'A.I.C. n. 3 preposti alla predetta procedura, sia della tipologia del prodotto oggetto della presente gara.


Il pagamento è subordinato alla comunicazione degli estremi identificativi dei conti dedicati (Allegato 6), ai sensi della L. 13/08/2010, n. 136. I pagamenti delle fatture verranno pertanto effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale tramite conto corrente dedicato.

L'accettazione della merce non solleva il fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a vizi apparenti e occulti della merce consegnata, non rilevati all'atto della consegna



A.S.L. BI

Azienda Sanitaria Locale
di Biella



**REGIONE
PIEMONTE**

3.4 Divieto di sospensione della fornitura

Alla Ditta aggiudicataria è fatto divieto assoluto di sospendere ed interrompere la fornitura anche nei casi di mancato o ritardato pagamento da parte delle Aziende Sanitarie contraenti, fatta salva ogni altra forma di tutela prevista dalla legge.

3.5 Revisione canoni

Per quanto riguarda l'eventuale revisione dei canoni relativi a ciascun lotto si applicheranno le disposizioni previste dall'art. 106 D.Lgs. 50/2016.

In particolare, la revisione dei prezzi sarà ammessa, a seguito di richiesta motivata scritta della Ditta, **a partire dal secondo anno contrattuale e dalla data di ricevimento della richiesta stessa da parte dell'ASL BI**, previa istruttoria in base alle seguenti condizioni:

- se esistenti, alle percentuali di variazione sopravvenute nei periodi di riferimento dei costi standardizzati risultanti dall'ISTAT;
- in mancanza dei presupposti di cui al punto precedente, parametri di riferimento saranno le variazioni dell'indice ISTAT per i prezzi dei beni al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI).

Tale variazione verrà applicata partendo dal prezzo di aggiudicazione.


3.6 Risoluzione del contratto e clausola risolutiva espressa

Ai sensi dell'art. 108, comma 3, D.Lgs. 50/2016, quando il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3 dell'art. 108 D.Lgs. 50/2016, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Le Aziende contraenti si riservano la facoltà di risolvere il contratto, anche parzialmente, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c., nelle seguenti fattispecie:

- omessa partecipazione alle riunioni di coordinamento con le Aziende Sanitarie per la definitiva redazione del DUVRI *post-gara*;
- interruzione non giustificata della fornitura;
- subappalto e cessione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 105 D.Lgs. 50/2016 e dall'art. 106 comma 1, lett. d, D.Lgs. 50/2016;



A.S.L. BI

Azienda Sanitaria Locale
di Biella



**REGIONE
PIEMONTE**

- accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo alla Ditta subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva;
- gravi e reiterate negligenze nell'espletamento della fornitura;
- frode nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- inadempienze agli obblighi contrattuali da parte della Ditta aggiudicataria che comportino l'applicazione di penali complessivamente superiori al 10% dell'importo contrattuale;
- qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione.

Le Aziende contraenti, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), previa comunicazione alla Ditta aggiudicataria a mezzo posta elettronica certificata, potranno risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi:

- l'aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione ai sensi dell'art. 80 D.Lgs. 50/2016;
- l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del Codice dei Contratti pubblici;
- sopravvenienza di una delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016;
- sospensione dell'attività commerciale, concordato preventivo, fallimento, amministrazione controllata, liquidazione;
- situazioni indicate nel Patto di integrità (v. art. 3.7);
- nel caso in cui avvengano transazioni relative al contratto derivante dalla presente procedura senza il rispetto dell'art. 3, co. 8, L. 136/2010;
- il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 D.Lgs. 50/2016.

Le Aziende contraenti sono infine tenute a risolvere il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016.


Con la risoluzione del contratto sorge in capo alle Aziende contraenti la facoltà di scorrere la graduatoria o comunque di affidare a terzi la fornitura (o la parte rimanente di questa), addebitando alla Ditta decaduta le maggiori spese sostenute dalle stesse rispetto a quelle previste dal contratto risolto. La Ditta decaduta ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi o forniture regolarmente eseguiti.

Gli importi dovuti dalla Ditta decaduta verranno recuperati sul deposito cauzionale definitivo o detratti dalla fattura eventualmente emessa dalla Ditta.

È fatta salva per le Aziende contraenti la facoltà di esperire ogni altra azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano l'art. 108 D.Lgs. 50/2016 e le disposizioni del codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

È fatta infine salva l'applicazione dell'art. 107, commi 1, 2 e 4, D.Lgs. 50/2016 per quanto riguarda la sospensione dell'esecuzione del contratto.



A.S.L. BI

Azienda Sanitaria Locale
di Biella



**REGIONE
PIEMONTE**

3.7 Patto di integrità

Al fine di assicurare la legalità e la trasparenza nell'esecuzione del contratto in parola, in particolar modo per la prevenzione, il controllo ed il contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché per la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro, l'ASL BI ha redatto un Patto di Integrità (Allegato 4) che dovrà essere sottoscritto, per accettazione dalla Ditta concorrente.

In base al suddetto Patto, la Ditta concorrente si impegna a segnalare all'ASL BI:

- qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;
- qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'Amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto.

Il mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con la firma del Patto di Integrità, comunque accertato dall'Amministrazione, potrà comportare, come meglio specificato nel Patto medesimo, l'**esclusione** della Ditta dalla partecipazione alla presente procedura di gara.

3.8 Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni

Secondo il disposto dell'art. 1462 c.c. la Ditta aggiudicataria non può opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata dal presente Capitolato.

Tutte le riserve che la Ditta aggiudicataria intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all'Azienda contraente e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto. Detta comunicazione dovrà essere inoltrata entro 15 giorni dall'emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva.

Le riserve presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Azienda contraente, che emanerà gli opportuni provvedimenti.

Non esplicando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati, la Ditta aggiudicataria decade dal diritto di fare valere le riserve stesse.

3.9 Cessione dei crediti

Ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016, i crediti derivanti dal presente contratto possono essere ceduti a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia (il cui oggetto sociale preveda l'esercizio di attività di acquisto di crediti di impresa), a condizione che:

- il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- sia notificato all'Azienda Sanitaria contraente.

Le cessioni di cui al comma precedente sono efficaci e opponibili alla Azienda Sanitaria contraente qualora la stessa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e/o al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione


3.10 Divieto di cessione del contratto

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 105 D.Lgs. 50/2016, è fatto divieto alla Ditta aggiudicataria di cedere a terzi, in tutto o in parte, l'oggetto del contratto, pena l'immediata risoluzione dello stesso, la perdita del deposito cauzionale versato, nonché il risarcimento di ogni conseguente danno.



A.S.L. BI

Azienda Sanitaria Locale
di Biella



**REGIONE
PIEMONTE**

3.11 Gestione delle controversie


Le controversie insorte tra l'Amministrazione contraente e l'Impresa/e aggiudicataria/e sono risolte, di norma, in via amministrativa. Se la composizione in via amministrativa del reclamo non riesce, può essere tentata la via giudiziale; in tal caso si dichiara sin da ora la competenza esclusiva *ex art.* 29 c.p.c. del Foro dove hanno sede le Aziende Sanitarie contraenti.

3.12 Spese accessorie

Rimane a carico della Ditta fornitrice tutto quanto alla stessa necessario ai fini dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

3.13 Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Speciale si richiamano le vigenti disposizioni normative in materia di Contratti Pubblici.



A.S.L. BI

Azienda Sanitaria Locale
di Biella



**REGIONE
PIEMONTE**

4 CAPITOLATO TECNICO

4.1 Oggetto

Il presente capitolato ha per oggetto la concessione, ai sensi degli artt.164 e ss. D.lgvo 50/2016, della gestione di strutture di proprietà o in disponibilità dell'ASLBI (lotti 1-2), dell'A.S.L.VC (lotti 3-4-5) per la gestione di progetti terapeutico riabilitativi personalizzati (di seguito PTRP).

Le strutture e i progetti sono relativi a :

A.S.L.BI

Lotto 1 - Presidio Pratoverde in Vigliano Biellese – proprietà ASLBI – SRP2.1 - struttura residenziale psichiatrica per trattamenti terapeutico riabilitativi a carattere intensivo 20 posti letto;

- Presidio Faccenda in Mongrando – in comodato d'uso ASLBI – struttura residenziale psichiatrica per interventi socio-riabilitativi, con differenti livelli di intensità assistenziale con personale socio-sanitario presente per fasce orarie SRP3 fascia oraria 4 posti letto;

Lotto 2 - Presidio Paruzza 2 in Cossato Reg. Paruzza – proprietà ASLBI– Centro Diurno 20 posti.

A.S.L.VC

Lotto 3 - Gruppo appartamento Varallo Sesia struttura residenziale psichiatrica per interventi socio-riabilitativi, con differenti livelli di intensità assistenziale con personale socio-sanitario presente SRP3 24 ore 8 posti letto;

Lotto 4 - Gruppo appartamento Gattinara struttura residenziale psichiatrica per interventi socio-riabilitativi, con differenti livelli di intensità assistenziale con personale socio-sanitario presente SRP3 24 ore 5 posti letto;

Lotto 5 - Gruppo appartamento Vercelli struttura residenziale psichiatrica per interventi socio-riabilitativi, con differenti livelli di intensità assistenziale con personale socio-sanitario presente SRP 3 24 ore 5 posti letto;


4.2 Finalità Generali

L'obiettivo delle Aziende contraenti, sulla base delle esperienze maturate nei propri ambiti territoriali, è quello di consolidare e sviluppare l'attività riabilitativa sugli assi della residenzialità, formazione/lavoro, dell'affettività e della socialità, nel rispetto della D.G.R. 3 giugno 2015 n. 30-1517 "Riordino della rete dei servizi residenziali della Psichiatria" e della D.G.R del 19 settembre 2016, n. 29-3944.

La gestione di progetti riabilitativi personalizzati si propone anche come una metodologia che mira prioritariamente alla prevenzione di nuove forme di istituzionalizzazione e potenzia al contempo pratiche innovative nelle seguenti aree di intervento:


- residenzialità;
- supporto flessibile alla domiciliarità;
- ri-costruzione e mediazione all'interno della rete familiare e sociale;
- accesso supportato all'inserimento lavorativo e alle attività formative;
- accesso supportato alle attività di aggregazione e socializzazione.

Si richiama qui come tutta la normativa nazionale e regionale in materia di integrazione sociosanitaria orienta l'organizzazione degli interventi secondo un approccio guidato dal bisogno, che ricolloca



A.S.L. BI

Azienda Sanitaria Locale
di Biella



**REGIONE
PIEMONTE**

al centro del sistema la persona con i problemi legati al suo stato di salute e al contempo la valorizza come portatrice di risorse in termini di saperi, competenze, legami che un progetto di intervento deve saper cogliere e promuovere. L'approccio guidato dalla domanda favorisce l'autoattivazione delle persone e dei contesti, promuove la responsabilizzazione dei singoli e delle comunità, considera e incide sulle determinanti socio-economiche della salute la cui importanza è dimostrata in particolare nelle aree dell'integrazione sociosanitaria.


L'impostazione dei servizi si regge su una serie di assunti che confermano l'impostazione data negli anni alle attività riabilitative dei DSM e introducono nuove possibilità di sviluppo per il percorso intrapreso:

- la riabilitazione psico-sociale è innanzitutto un processo di ricostruzione dei diritti di cittadinanza. Un buon intervento di re-integrazione delle persone con disabilità psichica deve fondarsi su tre assi prioritari: la casa, il lavoro e la socialità;
- la riabilitazione presuppone quindi la realizzazione di interventi di "sostegno competente" alla riappropriazione da parte degli utenti di abilità perse, ma soprattutto l'esistenza di luoghi e situazioni – contesti - dove "spendere" queste abilità: il sistema delle opportunità. Questa sintesi (tra sostegno ed opportunità) genera il ripristino del funzionamento sociale delle persone con disabilità psichica e incide positivamente sulle prognosi dei pazienti psichiatrici;
- le ASL contraenti, tramite le proprie strutture- devono mantenere la titolarità della presa in carico e della cura affinando sempre di più da un lato le dimensioni clinico/terapeutiche e dall'altro un'alta funzione di governo complessivo delle risorse in gioco nei percorsi di cura;
- in questo contesto si supera la logica cliente/fornitore e si perviene a relazioni di collaborazione dove le risorse economiche destinate alle attività di riabilitazione vanno interpretate come investimento per la creazione di legami sociali e nuove opportunità di sviluppo locale;
- in questo modo si promuove una reale partecipazione ed un effettivo protagonismo degli utenti nei programmi di cura che li riguardano valorizzando la natura relazionale dei servizi alla persona, nei quali tutte le azioni si fondano sulla capacità del soggetto erogatore (della sua organizzazione) di fornire un prodotto-servizio fatto di beni relazionali, reti sociali generative di relazioni, e di intendere gli utenti come co-produttori e co-valutatori dello stesso servizio di cui sono fruitori;
- il servizio stesso (che è sempre l'organizzazione di un processo per la soluzione di un problema) in termini di risorse umane, di competenze e di stili operativi che facilitano il miglioramento del funzionamento sociale, si dovrà connotare come fattore di costruzione delle opportunità sociali e, quindi, di modifica dei fattori ambientali che più pesantemente influenzano la qualità della vita degli utenti.

Si richiama qui come tutta la normativa nazionale e regionale in materia di integrazione sociosanitaria orienti l'organizzazione degli interventi secondo un approccio guidato dal bisogno, che ricolloca al centro del sistema la persona con i problemi legati al suo stato di salute e al contempo la valorizza come portatrice di risorse in termini di saperi, competenze, legami che un progetto di intervento deve saper cogliere e promuovere. L'approccio guidato dalla domanda favorisce l'autoattivazione delle persone e dei contesti, promuove la responsabilizzazione dei singoli e delle comunità, considera e incide sulle determinanti socio-economiche della salute la cui importanza è dimostrata in particolare nelle aree dell'integrazione sociosanitaria.

4.3 Durata e importo presunto

Le concessioni che verranno stipulate hanno durata di cinque anni a partire dall'effettivo inizio dell'attività, con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni nel rispetto della normativa vigente.



A.S.L. BI

Azienda Sanitaria Locale
di Biella



**REGIONE
PIEMONTE**

L'ammontare presunto annuo dell'affidamento comprensivo di costi di gestione (rette, costi personale, costi di gestione della struttura) e canone è di €. 2.294.300,00 (IVA ed oneri esclusi) e per la durata di cinque anni quindi di Euro 11.471.500,00 (IVA ed oneri esclusi).

L'ammontare presunto del rinnovo per ulteriori due anni è di € 4.588.600,00 (IVA ed oneri esclusi). L'ammontare presunto complessivo per cinque anni e due anni di rinnovo è di Euro 16.060.100,00 (IVA ed oneri esclusi).

L'ammontare presunto relativamente al canone per le strutture per il periodo di cinque anni è di € 890.000,00 IVA esclusa. L'ammontare presunto del rinnovo per ulteriori 2 anni è di Euro 356.000,00 IVA esclusa. L'ammontare presunto per 5 anni e 2 anni di rinnovo è di Euro 1.246.000,00 IVA esclusa.

Il canone presunto annuale per ciascuna struttura è indicato come segue:

Euro 97.000 – struttura Pratoverde;

Euro 28.000 – centro Diurno Paruzza;

Euro 9.000 – Gruppo appartamento Faccenda.

Euro 22.000 – Gruppo appartamento Gattinara.

Euro 22.000 – Gruppo appartamento Vercelli.

4.4 Il piano di trattamento individuale (PTRI), il progetto terapeutico riabilitativo personalizzato (PTRP).

Secondo le indicazioni del Piano Nazionale per la Salute Mentale e del successivo documento sulle strutture residenziali psichiatriche elaborati dalla Commissione Salute della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome il **PTI** è un: *”percorso di presa in carico che si basa operativamente sull'integrazione di attività specifiche cliniche e riabilitative, di assistenza, di intermediazione e di coordinamento, sempre nell'ottica dell'autonomizzazione del paziente.*

Dal punto di vista organizzativo il percorso di presa in carico deve fondarsi su un Piano di Trattamento Individuale, contenuto nella cartella clinica e regolarmente aggiornato in funzione dell'andamento clinico indicando le caratteristiche funzionali dell'utente e la sua partecipazione al progetto, le motivazioni e gli obiettivi del programma di cura e la tipologia delle prestazioni erogate dall'équipe.

Il Piano di Trattamento Individuale rappresenta la sottoscrizione di un “accordo/impegno di cura” tra DSM e utente, con l'auspicabile partecipazione delle famiglie e il possibile coinvolgimento della rete sociale.


Il lavoro di rete costituisce un metodo di essenziale importanza, anche utilizzando strumenti di esplorazione delle reti sociali informali (naturali) e formali (servizi), nell'ambito della presa in carico del paziente complesso e dell'integrazione dei trattamenti.”

Ai fini dell'appropriatezza dei percorsi riabilitativi, i PTI devono riferirsi a specifici criteri diagnostici, prendendo a riferimento le seguenti diagnosi di inclusione: disturbi schizofrenici, disturbi dello spettro psicotico, sindromi affettive gravi, disturbi della personalità con grave compromissione del funzionamento personale e sociale.



A.S.L. BI

Azienda Sanitaria Locale
di Biella



**REGIONE
PIEMONTE**

Vengono, quindi, presi in considerazione la gravità e complessità del quadro clinico, la compromissione del funzionamento personale e sociale del paziente, da stabilire sulla base di strumenti di valutazione standardizzati (ad es., HoNOS, BPRS, FPS, VADO), le risorse o potenzialità riabilitative, le resistenze al cambiamento, la stabilità clinica. Le risultanze di tali valutazioni orientano, da un lato, sull'intensità del trattamento riabilitativo e, dall'altro, sul livello assistenziale e tutelare da prevedere.

L'obiettivo è quello di individuare una risposta appropriata ai bisogni specifici del paziente stabilendo una correlazione a due livelli:

- il livello di intervento terapeutico riabilitativo richiesto: intensità riabilitativa;
- il livello assistenziale necessario: intensità assistenziale.

Vengono definiti gli interventi necessari al paziente, che nell'insieme rientrano in programmi differenziati per intensità riabilitativa, i quali prevedono durata e prestazioni appropriate.

Il percorso clinico-assistenziale e riabilitativo di ciascun utente è declinato nel Progetto terapeutico riabilitativo personalizzato (**PTRP**) in coerenza con il Piano di trattamento individuale (PTI).


Il PTRP deve basarsi su una serie di informazioni e criteri comuni quali:

- dati anagrafici, diagnosi clinica e funzionale, con informazioni sul contesto familiare e sociale;
- motivo dell'invio da parte del CSM, tratto dal Piano di trattamento individuale;
- osservazione delle problematiche relative a:
 - area psicopatologica;
 - area della cura di sé / ambiente;
 - area della competenza relazionale;
 - area della gestione economica;
 - area delle abilità sociali;
- obiettivi dell'intervento;
- aree di intervento:
 - terapia farmacologia;
 - psicoterapia;
 - interventi psicoeducativi;
 - interventi abilitativi e riabilitativi;
 - interventi di risocializzazione e di rete per l'inclusione socio-lavorativa.
- indicazione della durata del programma e delle verifiche periodiche: aggiornamento dell'andamento del PTRP.

4.5 I requisiti fondanti del sistema riabilitativo – territorialità, integrazione e flessibilità

In linea con le indicazioni contenute nei documenti di indirizzo sulla Salute Mentale e sui dati di letteratura appare essenziale sottolineare l'importanza dei tre elementi sopra citati.

Territorialità – salvo casi particolari la strutturazione del percorso riabilitativo nel territorio di origine del paziente ha importanti ricadute sia sulla possibilità di un continuo e costante rapporto con il CSM inviante sia sul versante della efficacia dell'intervento attraverso l'utilizzo della rete sociale di supporto con particolare riferimento alla famiglia.



A.S.L. BI

Azienda Sanitaria Locale
di Biella



Integrazione – la riabilitazione presuppone quindi la realizzazione di interventi di “sostegno competente” alla riappropriazione da parte degli utenti di abilità perse, ma soprattutto l’esistenza di luoghi e situazioni – contesti - dove “spendere” queste abilità: il sistema delle opportunità.”

Le attività socializzanti e quelle relative all’asse lavoro dovranno integrarsi con tutti gli altri interventi previsti nel PTRP al fine di favorire il percorso.

Flessibilità – Se il PTRP rappresenta lo strumento flessibile di risposta ai bisogni del singolo paziente si dovrà di conseguenza ipotizzare un sistema complesso che includa tutte le possibili risposte ai vari bisogni e al contempo sia in grado di rimodellarsi continuamente in relazione ai bisogni complessi e mutevoli della popolazione dei soggetti inseriti nel sistema stesso. Anche in questo caso la capacità/possibilità di offrire risposte ritagliate su misura sui bisogni ha delle ricadute positive sul percorso clinico riabilitativo evitando fenomeni di cronicizzazione e al contempo un utilizzo improprio ed eccessivo di risorse economiche.

4.6 Gli assi dell’intervento

Il PTRP deve prioritariamente mirare alla costruzione di percorsi di autonomia all’interno di reti di supporto, formali ed informali.

Sostegno all’abitare

E’ obiettivo primario perseguire il continuo miglioramento nell’abitare. Gli interventi in questa area hanno l’obiettivo di promuovere la cura della persona e dell’ambiente nonché lo sviluppo di possibilità/capacità nell’abitare.

Nella progettazione e nella realizzazione delle attività di quest’area di intervento ed in relazione alle diverse situazioni delle persone coinvolte, deve essere inoltre favorita la costruzione e ricostruzione di relazioni e reti amicali, familiari e sociali unitamente allo sviluppo di abilità e competenze sociali.

In tal senso si propone anche, oltre ad un supporto alla domiciliarità, l’accoglienza in famiglie affidatarie, nella logica di incentivare sempre più momenti di raccordo comunitari e di supporto delle reti informali di sostegno.

Sostegno alla socialità /affettività

Gli interventi in quest’ambito hanno l’obiettivo primario di promuovere la costruzione e ricostruzione di relazioni e reti amicali, familiari e sociali, lo sviluppo di abilità e competenze sociali.

Gli interventi devono favorire, anche in questo caso, la costruzione di una immagine e di una identità positiva e la partecipazione ad attività culturali, educative, socializzanti, ricreative, sportive, specificamente organizzate o svolte nei contesti e nei luoghi di vita delle persone.

Nel processo va ricercato e promosso il coinvolgimento dei familiari, dei cittadini, nonché di organizzazioni e gruppi informali operanti nel territorio.


Tutte le azioni devono essere tese alla costruzione/riattivazione di rapporti e relazioni di scambio con un’attenzione ai climi ed ai contesti proposti in termini di affettività e riconoscimento reciproci.

Queste attività dovranno integrarsi con le strutture accreditate semiresidenziali (Centri Diurni).

Sostegno alla formazione e all’inserimento lavorativo.


Gli interventi in quest’ambito sono finalizzati alla costruzione di una piena cittadinanza che si esprima attraverso l’aumento della capacità-possibilità di scelta e del potere contrattuale, l’entrata nel circuito produttivo, la costruzione di reddito, il raggiungimento di una integrazione sociale e di una sempre maggiore indipendenza dal circuito assistenziale.

Nei confronti di utenti in situazione di particolare difficoltà personale o sociale, gli interventi di istruzione, di formazione ed emancipazione, pur se non orientati all’inserimento lavorativo, devono porsi l’obiettivo di stimolare la crescita delle abilità, anche residuali, per una maggior autonomia



A.S.L. BI

Azienda Sanitaria Locale
di Biella



**REGIONE
PIEMONTE**

personale e sociale, di promuovere la partecipazione ad attività in piccoli gruppi che si confrontano attraverso il "fare".

Le iniziative in quest'area devono prevedere anche il coinvolgimento e la responsabilizzazione di enti ed agenzie formative e del lavoro presenti sul territorio, nella realizzazione di azioni generali o individualizzate utili alla miglior raggiungimento degli obiettivi dei PTRP. Si persegue inoltre lo sviluppo di iniziative di imprenditorialità sociale e la collaborazione con quelle esistenti.

4.7 Caratteristiche dell'utenza

La gestione dei progetti riabilitativi personalizzati negli ambiti previsti dal presente capitolato, è rivolta ad utenti dei servizi che presentano disabilità sociale o marginalità socio ambientale conseguente al disturbo mentale e per i quali è indispensabile fornire opportunità per la ripresa della funzionalità psico-sociale.

In particolare, i progetti devono vedere protagonisti utenti dei Centri di Salute Mentale in situazioni caratterizzate da condizioni quali ad esempio:

- elevato carico familiare;
- assenza di rete sociale;
- isolamento;
- frequente abbandono del programma terapeutico;
- reiterati fallimenti dei programmi precedenti;
- ripetuti ricoveri;
- rischio imminente di grave deriva sociale;
- rischio imminente di reato.


4.8 Standard di personale

Il numero minimo di operatori necessario a garantire il funzionamento di ogni struttura/servizio viene definito nella D.G.R..

4.9 Prestazioni

L'aggiudicatario di ogni singola concessione si impegna a:

- mettere a disposizione proprio personale in possesso delle professionalità necessarie alla progettazione/realizzazione del progetto terapeutico riabilitativo personalizzato con le caratteristiche e le modalità indicate nel presente capitolato e nella normativa regionale;
- nominare un responsabile generale dei PTRP;
- mettere a disposizione tutte le ulteriori figure di responsabilità progettuali, organizzative e gestionali;
- provvedere a tutti gli adempimenti di legge relativi al rapporto di lavoro del proprio personale;
- garantire momenti di aggiornamento e formazione specifica del proprio personale, da realizzarsi al di fuori dell'attività operativa, in accordo con il Direttore del D.S.M. o suo delegato, e favorire la partecipazione del proprio personale alle attività di formazione e seminari promosse dal D.S.M. che abbiano attinenza con gli obiettivi dell'appalto;
- far fronte ad ogni responsabilità risarcitoria, inerente allo svolgimento delle prestazioni, che possa eventualmente derivare da danni causati agli immobili, a cose, agli utenti o a terzi, personale compreso, esonerando l'A.S.L. da qualsiasi responsabilità penale, civile ed amministrativa, purché queste non siano imputabili o derivanti da inadempimenti da parte dell'A.S.L. stessa;
- assicurare i requisiti igienico-sanitari, assicurativi, di riservatezza previsti dalla normativa vigente.



A.S.L. BI

Azienda Sanitaria Locale
di Biella



**REGIONE
PIEMONTE**

In ogni PTRP gli operatori devono assicurare la presa in carico dei soggetti nel rispetto della loro dignità e unicità e in osservanza delle norme sulla privacy, con particolare riferimento alle informazioni di carattere personale ed all'uso di strumenti di lavoro elaborati in forma scritta.

Agli operatori, in generale, si richiede di:

- partecipare e collaborare a progetti di valutazione e di raccolta dati, proposti dal Dipartimento di Salute Mentale, secondo modalità concordate;
- segnalare tempestivamente al responsabile del CSM di riferimento, o alle autorità competenti in caso di urgenza, nel più breve tempo possibile e comunque entro le prime 24 ore, ogni e qualsiasi avvenimento di rilevanza e in particolare in riferimento alla salute e/o all'incolumità psicofisica dei soggetti, dopo aver contattato il responsabile dell'aggiudicataria;
- mantenere e sostenere, secondo le modalità indicate dal DSM e secondo quanto previsto dal PTRP, il rapporto con le famiglie dei soggetti riconoscendo alla famiglia il valore di "risorsa" e di interlocutore privilegiato;
- partecipare alle riunioni di équipe di confronto e verifica dell'attività svolta, contribuendo alla diffusione di tutte le informazioni significative per il conseguimento dei programmi in atto. Tale attività rientra nel normale orario lavorativo. Le riunioni prevedono la presenza del responsabile dei progetti e si avvalgono della supervisione di operatori del DSM;

STRUTTURE e SERVIZI

Le AA.SS.LL. contraenti danno in concessione le seguenti strutture:

A.S.L.BI:

Lotto 1 Comunità protetta Pratoverde – Vigliano Biellese (SRP2.1) e Gruppo appartamento Presidio Faccenda - Mongrando (SRP.3 fascia oraria)

Lotto 2 Centro Diurno Paruzza – Cossato

A.S.L.VC:

Lotto 3 Gruppo appartamento Varallo Sesia (n.2 SRP.3)

Lotto 4 Gruppi appartamento Gattinara SRP.3 24 ore


Lotto 5 Gruppo appartamento Vercelli SRP.3 24 ore

Tali strutture, idonee secondo la normativa vigente all'uso dei locali cui sono destinate, devono essere strutturate e adeguatamente arredate secondo le necessità date dalla convivenza e dalla garanzia alla privacy per ogni ospite e in accordo con le strutture competenti di ciascuna A.S.L. contraente.

Si specifica che le strutture sono attualmente arredate con arredi di proprietà del gestore uscente.

Le strutture verranno consegnate nello stato di fatto in cui si trovano. Il concessionario dovrà provvedere all'arredo nel rispetto della normativa vigente, sia in relazione alla tipologia sia in relazione ad aspetti richiesti dalla normativa antincendio.

Per l'immobile, gli arredi e le attrezzature di proprietà del soggetto aggiudicatario, saranno a carico del medesimo anche tutti gli oneri di gestione, manutenzione straordinaria e di eventuale sostituzione.



A.S.L. BI

Azienda Sanitaria Locale
di Biella



**REGIONE
PIEMONTE**

VITTO

Per quanto riguarda il vitto, salvo diverse indicazioni previste dai singoli PTRP, saranno a carico del soggetto aggiudicatario le spese e la fornitura quotidiana all'utenza dei pasti in relazione all'effettiva presenza dell'ospite.

A tale proposito il soggetto aggiudicatario dovrà essere in grado di depositare, su specifica richiesta del D.S.M., l'elenco con relativa documentazione di tutti i prodotti utilizzati, la loro quantità, provenienza e trattamento, rimanendo intesi che la stessa sarà tenuta a rispondere di tutti i danni provocati dall'utilizzo di materiali e macchine difettosi o dal loro uso erraneo o improprio o non conforme alle normative antinquinamento e alle altre normative applicabili.

Analogamente, dovrà essere in grado di fornire un dettagliato menù relativo al vitto somministrato nella settimana precedente, garantendo il rigoroso rispetto di ogni legge riguardante la distribuzione del vitto e la conservazione degli alimenti.

In ogni momento l'A.S.L. potrà effettuare controlli qualitativi e quantitativi anche in loco.

Per il vitto base il soggetto aggiudicatario si atterrà alle stesse disposizioni e modalità vigenti in materia nelle altre strutture dell'A.S.L..

L'A.S.L. si riserva, in ogni caso, la facoltà di chiedere al soggetto aggiudicatario senza alcun onere aggiuntivo per l'A.S.L., la sostituzione di alcuni prodotti o menù con altri di sua indicazione per soddisfare particolari esigenze (diete speciali).

ALTRI SERVIZI

Il soggetto aggiudicatario fornirà a proprie spese anche asciugamani, tovaglie, salviette, saponi, carta igienica, sacchetti per contenitori di rifiuti ed altri prodotti destinati al normale utilizzo, sia dagli ospiti che dal personale, o consigliati da norme igienico-sanitarie.

Dovrà, inoltre, garantire un'accurata pulizia e sanificazione, secondo standard in utilizzo presso analoghe strutture aziendali.

Il soggetto aggiudicatario dovrà assicurare al proprio personale la possibilità di muoversi sul territorio in modo autonomo, dotandolo di automezzi regolarmente assicurati in relazione alle necessità definite nell'attuazione dei programmi concordati; rimane, in questo caso, a carico del soggetto aggiudicatario pure l'onere della guida, le spese per il carburante, etc..

Il soggetto aggiudicatario è tenuto al rigoroso rispetto di tutte le norme inerenti la sicurezza sia nell'utilizzo di macchine ed attrezzature che in qualsiasi altra attività inerente il servizio.

Le macchine e le attrezzature utilizzate, di proprietà del soggetto aggiudicatario, dovranno rispondere alle normative di sicurezza in vigore, dovranno essere compatibili con l'attività, non rumorose ed in perfetto stato di funzionamento.

Quant'altro il soggetto aggiudicatario ravvisasse utile o necessario per i compiti gestionali, definiti ai commi precedenti, dovrà provvedervi, con assenso scritto dell'A.S.L. e con proprio onere, senza pretendere alcun rimborso a fine contratto per quanto non potesse essere asportato senza recare danno ai locali o arredi concessi.

4.10 Valutazione


Il soggetto aggiudicatario si impegna, una volta attivato il progetto, a presentare apposite relazioni periodiche sui risultati conseguiti.

La valutazione avverrà a partire dalla conoscenza della storia individuale e di contesto, dalle abilità, dalle aspettative, utilizzando come strumento valutativo indicatori di processo, rilevazione di eventi



A.S.L. BI

Azienda Sanitaria Locale
di Biella



**REGIONE
PIEMONTE**

sentinella, valutazione della qualità di vita e di soddisfazione dell'utente e dei familiari, anche attraverso l'utilizzo di scale di misurazione standardizzate.

La gestione e l'organizzazione valutativa è responsabilità del DSM che avrà cura di:

- verificare e valutare le attività svolte all'interno del PTRP con la partecipazione della persona e dei familiari interessati al processo operativo ove possibile. Questi momenti dovranno essere calibrati secondo gli specifici bisogni dell'utenza e potranno anche prevedere la partecipazione allargata alla rete familiare e sociale;
- verificare e valutare gli esiti rilevati nel processo di svolgimento del PTRP.

L'attivazione dei suindicati momenti di verifica e di valutazione risulta la condizione necessaria per il corretto svolgimento del PTRP, in quanto permette di stabilire l'adeguatezza e la consistenza delle attività operative svolte e, conseguentemente, calibrare gli obiettivi, le azioni e le modalità operative predisposte nel PTRP. Si tratta quindi di privilegiare una visione dinamica del Progetto che miri altresì a riconoscere la necessità di eventuali modifiche o cambiamenti di rotta, consoni ai bisogni del soggetto.

In tal senso la valutazione in itinere deve considerare le seguenti dimensioni:

- l'adeguatezza degli obiettivi e delle azioni individuate promuovendo eventualmente la ridefinizione parziale o totale degli stessi;
- la realizzazione da parte del partner affidatario delle azioni previste dal PTRP nonché l'adeguatezza dell'operare da parte del personale predisposto per la realizzazione delle attività previste;
- l'adeguatezza in termini quantitativi e qualitativi delle risorse impegnate;
- il coinvolgimento, la partecipazione attiva e la condivisione del progetto da parte del soggetto interessato.

A partire, quindi, dai momenti di verifica in itinere può individuarsi la necessità di modificare quanto stabilito nel PTRP e conseguentemente riformulare la struttura dello stesso. In tal senso può altresì verificarsi la necessità di modificare le aree e la gradualità degli interventi.

Di particolare importanza all'avvio del PTRP risulta la definizione della durata dello stesso e degli esiti previsti.

In questo modo il PTRP si presenta come occasione definita e delimitata di azione orientata al cambiamento del soggetto, superando una visione di una ordinaria assistenza. La valutazione finale quindi risulta condizione per l'effettiva messa in atto di percorsi alternativi per la persona.

4.11 Temporalità

I PTRP hanno una temporalità limitata.


Tali progetti saranno soggetti a revisione almeno annuale promuovendo il passaggio da una tipologia di progetto ad un'altra di minore intensità, il che connota il raggiungimento di obiettivi di reinclusione sociale delle persone – utenti.

4.12 Personale

Il Concessionario dovrà assicurare le prestazioni inerenti i servizi in concessione con proprio personale, regolarmente assunto ed avente i requisiti professionali e tecnici adeguati all'utilizzo.

I nominativi degli operatori, i loro *curricula*, le rispettive qualifiche, con dichiarazione del livello retributivo applicato e l'attestazione di iscrizione all'Albo professionale di riferimento, ove richiesto, dovranno essere presentati all'ASL BI almeno una settimana prima dell'effettivo avvio dei servizi.

Ogni variazione del personale, seppure temporanea, dovrà essere comunicata tempestivamente all'ASL BI, corredando ciascun nuovo nominativo con la documentazione di cui sopra.



A.S.L. BI

Azienda Sanitaria Locale
di Biella



REGIONE
PIEMONTE

Il Concessionario dovrà garantire continuamente i servizi richiesti, impegnandosi a sostituire gli operatori che per qualunque motivo risultino assenti dal servizio, con altro personale in possesso degli stessi requisiti.

Le eventuali sostituzioni, per malattia o per assenze programmate, dovranno essere comunicate all'ASL BI.

Il Concessionario ha l'obbligo di assorbire nel proprio organico, senza periodo di prova, il personale che risulta attualmente inserito per i servizi oggetto della concessione, con il mantenimento delle stesse condizioni e caratteristiche contrattuali acquisite nel rapporto di lavoro in essere, nel rispetto delle leggi e delle normative contrattuali di riferimento, con particolare attenzione alla natura dei rapporti di lavoro (part-time, tempo pieno ecc.) salvo esplicita rinuncia individuale, assicurando la giusta tutela al personale operante in astensione per maternità, infortunio, malattia, ferie, aspettativa, aspettativa sindacale, distacco legge 300/1970, al momento dell'avvio del servizio, garantendo l'assorbimento dello stesso al termine del periodo di astensione obbligatoria e/o facoltativa, infortunio, malattia, aspettativa, aspettativa sindacale, distacco legge 300/1970.

L'assorbimento dovrà essere attuato riconoscendo l'anzianità di servizio riferita all'attività svolta presso i servizi oggetto della concessione, nelle precedenti Ditte, con i relativi scatti di anzianità che ogni lavoratore ha maturato, previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro in essere firmato dalle OO.SS maggiormente rappresentative a livello nazionale (cfr. CCNL cooperative sociali per le Imprese Cooperative).

Analogamente, con riferimento agli scatti in corso di maturazione, si farà riferimento alla data di assunzione con le precedenti Ditte che hanno lavorato per il medesimo servizio nell'Ente.

All'aggiudicataria, nella fase di assunzione di tutto il personale in servizio, non sarà consentito inquadrate il personale in qualifiche inferiori (peggiorative) rispetto a quelle possedute al momento della presa in carico.

Il Concessionario dovrà scrupolosamente applicare quanto contenuto nel D.Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della sicurezza della salute nei luoghi di lavoro, provvedendo in particolare a fornire agli operatori tutti i materiali e i dispositivi di tutela e protezione individuale da rischi professionali, nonché attenersi alle prescrizioni della summenzionata normativa relativamente alle visite periodiche e all'analisi dei rischi. Sono a carico del Concessionario eventuali corsi ed aggiornamenti del personale in base al D.Lgs. n. 81/2008.

Il Concessionario dovrà fornire un'adeguata professionalità ai dipendenti e agli eventuali soci in casi di Cooperative garantendo la loro formazione e aggiornamento permanente, con corsi organizzati direttamente o da Enti autorizzati.


Il Concessionario, qualora vi fosse tra il personale già in servizio un operatore senza qualifica, si impegna a riqualificarlo, garantendogli la frequenza agli appositi corsi organizzati direttamente o da Enti autorizzati.

Tutte le ore di formazione obbligatorie (D.Lgs. n. 81/2008, *privacy*...), quelle previste da capitolato e quelle proposte dal Concessionario in sede di gara, dovranno essere considerate, a tutti gli effetti, come ore di lavoro.

Il Concessionario, al fine di ridurre il fenomeno del *turn over* dovrà porre in essere forme di incentivazione del personale.


Il personale di servizio dovrà mantenere un comportamento riguardoso e corretto, garantendo riservatezza assoluta relativamente a tutto ciò di cui venisse a conoscenza nel rapporto con gli utenti, in piena osservanza dell'attuale legge sulla *privacy* e successive modifiche e integrazioni.

Per l'intera durata della concessione, il concessionario si obbliga ad applicare integralmente ai lavoratori dipendenti e ai soci lavoratori in caso di Cooperative, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di Settore e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizza-



A.S.L. BI

Azienda Sanitaria Locale
di Biella



**REGIONE
PIEMONTE**

zioni imprenditoriali e dei lavoratori, maggiormente rappresentative a livello nazionale, vigenti al momento dell'avvio del servizio e dai successivi rinnovi, applicabili alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio, con applicazione delle Tabelle dei costi di cui alla Legge 327/2000, depositate presso il Ministero del Lavoro.

Nel caso di Società Cooperative le condizioni normative e retributive sopra citate dovranno essere applicate anche ai soci-lavoratori.

Se l'impresa aggiudicataria sarà una cooperativa, questa dovrà dare facoltà al personale di decidere se entrare in cooperativa come socio lavoratore in regime di rapporto subordinato o come dipendente.

Il Concessionario si obbliga altresì ad applicare il C.C.N.L. e gli accordi integrativi siglati sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, anche dopo la scadenza e fino al rinnovo degli accordi succitati, nonché per le Cooperative Sociali nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano il Concessionario anche se non aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione della impresa/cooperativa stessa e da ogni sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.


Sono fatte salve le condizioni di miglior favore in essere concesse al personale o derivanti dall'applicazione di altri CCNL firmati dalle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello nazionale diverso dal CCNL applicato dal concessionario.

Le condizioni di miglior favore in essere saranno considerate come superminimi non assorbibili.

Non sono consentiti turni di lavoro superiori e/o inferiori a quanto prescritto dalla normativa in vigore, sia legislative che contrattuale.

Il soggetto affidatario dovrà garantire il rispetto della normativa in materia di sciopero del personale; il servizio dovrà essere comunque assicurato, garantendo il contingente minimo per i servizi essenziali, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente e dalle normative contrattuali di settore.

Il Concessionario solleva l'ASL BI da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, ed in genere da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi. I suddetti obblighi vincoleranno il Concessionario anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale, artigiana o cooperativa, della struttura o dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. A tale scopo il Concessionario dovrà fornire prova di avere regolarmente soddisfatto i suddetti obblighi, trasmettendo bimestralmente all'ASL BI le ricevute mensili degli stipendi pagati e le dichiarazioni attestanti il regolare versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il personale adibito al servizio. (D.U.R.C.) Nel caso di inottemperanza a tale obbligo, o qualora siano riscontrate irregolarità, l'ASL BI segnalerà la situazione al competente Ispettorato del Lavoro. La mancata applicazione dei contratti di lavoro, come sopra richiamati, la violazione di norme, il mancato pagamento dei salari mensili o il mancato versamento dei contributi previdenziali o assicurativi, per qualsiasi ragione, sarà motivo di risoluzione del contratto. In tal caso l'ASL BI provvederà ad incamerare il deposito cauzionale, al fine di far fronte al pagamento delle somme non corrisposte al personale adibito al servizio. In mancanza della ricostituzione del deposito da parte del concessionario entro due mesi, il Concessionario applicherà la sanzione di cui all'art. 14 del presente capitolato. Il Concessionario dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle Leggi e Regolamenti sull'assunzione, tutela, protezione, assicurazione, assistenza, libertà e dignità dei lavoratori; inoltre, dovrà comunicare all'ASL BI entro l'inizio dell'attività, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti Previdenziali ed Assicurativi.



A.S.L. BI

Azienda Sanitaria Locale
di Biella



4.13 Ulteriori obblighi a carico del concessionario

Sono altresì a carico del concessionario:

1) corresponsione del corrispettivo per la concessione del servizio (canone di concessione):

Il canone verrà versato in forma anticipata a ciascuna A.S.L. contraente entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno e sarà aggiornato ogni anno in misura della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Il canone di concessione fissato all'atto dell'aggiudicazione rimarrà fisso ed invariato per i primi 12 mesi di rapporto contrattuale.

2) predisposizione semestrale di un resoconto della gestione delle attività del presidio, articolato in interventi eseguiti.

Il rendiconto deve essere accompagnato da una relazione illustrativa sull'andamento gestionale dei risultati ottenuti nelle varie attività e contenere tutti i suggerimenti ritenuti utili al perseguimento delle finalità del concedente. Inoltre, il medesimo dovrà contenere la chiara dimostrazione che il concessionario ha promosso la sinergia e la collaborazione tra le realtà del territorio e il presidio residenziale e si è concretamente attivato per raggiungere la massima redditività sociale dei locali concessi. Del rendiconto risponde ad ogni effetto di legge il legale rappresentante. Il concedente può richiedere spiegazioni, documentazioni, eseguire ispezioni e controlli contabili.

A tal proposito, le AA.SS.LL. contraenti provvedono a vigilare sulla corretta applicazione del presente capitolato da parte del concessionario con un'apposita Commissione Paritetica di Controllo composta da tre membri nominati dall'ASL BI, esperti nella materia di cui trattasi, e due membri individuati dal concessionario.

3) accettazione integrale delle norme generali di indirizzo per la gestione dei presidi


4) rispetto della normativa inerente il trattamento del personale.

5) assunzione di tutti gli oneri derivanti dall'offerta progetto e dall'offerta economica comprese le spese, imposte e tasse di qualsiasi natura oltre le spese tutte derivanti dalla presente concessione, senza diritto di rivalsa.

Sono altresì a carico del concessionario:

1. la stipula di contratti assicurativi per RCT/RCO relative alla conduzione e gestione completa del servizio di cui al presente capitolato, che prevedano quanto segue:

- copertura assicurativa per danni derivanti dall'espletamento dei servizi di cui al presente capitolato;
- l'inclusione della responsabilità personale degli addetti (dipendenti e/o collaboratori) al servizio e nell'esercizio delle attività svolte per conto della ditta appaltatrice/concessionario;
- idonea copertura di eventuali incidenti (causati o subiti) dagli utenti durante lo svolgimento dei servizi;
- nella definizione di "terzi" ai fini dell'assicurazione stessa siano compresi gli ospiti e qualunque soggetto che possa trovarsi anche occasionalmente all'interno e nei pressi della struttura;
- rinuncia al diritto di rivalsa anche nei confronti dell'Ente concedente/committente;
- copertura per ogni danno non previsto dall'Assicurazione INAIL (Biologico, civile, morale...) derivante dall'espletamento dell'attività lavorativa del personale dipendente o socio-lavoratore o in altro modo connesso con la Ditta, ovvero dalla presenza autorizzata dello stesso all'inter-



A.S.L. BI

Azienda Sanitaria Locale
di Biella



no della struttura, esteso ai visitatori o altri soggetti non utenti del servizio presenti anche occasionalmente all'interno della struttura;

- copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi (RCT) con massimali non inferiori per ogni sinistro e per anno ad € 5.000.000,00, con il limite minimo per persona di € 2.500.000,00 e per cose o animali di € 1.000.000,00, nonché copertura assicurativa per responsabilità civile verso i prestatori d'opera (RCO) dipendenti del Concessionario ed eventuali terzi, anche con riferimento all'uso di automezzi propri, con massimali minimi per sinistro e per anno pari a € 3.000.000,00 e per persona di € 1.500.000,00;
- Le polizze dovranno essere stipulate per tutta la durata dell'appalto. In ogni caso il concessionario sarà chiamato a risarcire il danno nella sua interezza qualora lo stesso dovesse superare il limite massimale.

2. la consegna al concedente delle copie delle polizze con relative quietanze di pagamento e delle copie delle autorizzazioni della struttura;
3. ad osservare ed attuare le prescrizioni contenute nel Certificato Prevenzione incendi, nonché ogni altra disposizione dell'A.S.L.BI in materia di sicurezza del lavoro e antincendio;
4. ad attuare e rispettare le norme del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. , relative alla sicurezza ed igiene sul posto di lavoro. In merito a ciò il concessionario dovrà periodicamente e costantemente aggiornare con idonea documentazione scritta l'ASL BI circa l'avvenuto adempimento delle prescrizioni previste dal predetto decreto. La mancata consegna costituisce **inadempimento contrattuale grave** , tale da motivare la risoluzione del contratto (*ex art. 1456 C.C.*), qualora il Concessionario, dopo la diffida ad adempiere nel termine intimato dl'ASL BI, non vi abbia ottemperato

Le AA.SS.LL. contraenti si riservano la facoltà di richiedere, nel corso della durata della concessione, l'effettuazione di ulteriori e differenti prestazioni, sempre comunque rientranti nell'ambito dei servizi residenziali, per le quali si concorderà tra le parti il relativo prezzo, analogamente a quelli delle prestazioni che già formano oggetto della presente.

Il concessionario si impegna inoltre:

1. a gestire il bene pubblico in concessione secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità e a perseguire l'equilibrio dei costi e dei ricavi;
2. a concorrere attivamente ai programmi di contribuzione regionale per la promozione della rete dei servizi e delle strutture;
3. a dichiarare all'ASL BI concedente ogni contribuzione in conto capitale o sovvenzione ottenuta da enti pubblici o privati, esclusi i corrispettivi derivanti dalle prestazioni di servizio.


4.14 Referente

Il soggetto affidatario dovrà individuare un responsabile generale dei PTRP il cui nominativo dovrà essere comunicato alla direzione del DSM.

Tale responsabile è una figura di interfaccia con la Direzione del DSM e con i CSM ed è garante della adeguata realizzazione di quanto di competenza previsto dai PTRP.


Il responsabile partecipa attivamente alle riunioni di supervisione dei progetti ed agli incontri di formazione proposti dal DSM.

Il responsabile è il referente a cui gli operatori fanno riferimento per primo in relazione a problematiche relative allo svolgersi del proprio lavoro ed a cui il DSM fa riferimento per mettere a punto le



A.S.L. BI

Azienda Sanitaria Locale
di Biella



**REGIONE
PIEMONTE**

strategie e le linee di intervento. Per questioni di particolare urgenza o gravità, pertanto, il responsabile o un suo esplicito delegato devono essere reperibili nell'arco delle 24 ore.

4.15 Verifica e controllo

L'A.S.L. ha il diritto di eseguire qualsiasi accertamento in qualunque momento riservandosi la possibilità di recusare quanto non ritenuto idoneo.

Si asterrà comunque dal fare alcuna osservazione diretta agli operatori del soggetto affidatario, rivolgendo le osservazioni verbali o per iscritto al responsabile, il quale avrà l'obbligo di presenziare alle eventuali contestazioni in contraddittorio, le quali avranno valore di contestazioni mosse all'aggiudicatario.

I pagamenti delle rette previste avverranno in seguito a verifica mensile, controfirmati mese per mese dal Direttore del DSM; a questo proposito l'ASL si riserva l'utilizzo di qualsiasi strumento ritenuto idoneo, anche attraverso la successiva stipula di un protocollo di intesa con l'affidatario stesso, per il controllo programmatico, economico e attuativo della gestione complessiva dell'appalto.

4.16 Vigilanza

Le strutture saranno sottoposte alle attività di vigilanza previste dalla normativa vigente. Il DSM potrà istituire apposite commissioni, anche prevedendo la partecipazione di utenti e familiari, con compiti di verifica e controllo. Tali commissioni dovranno relazionare direttamente al Direttore del DSM.

4.17 Responsabilità e assicurazioni

L'A.S.L. sarà esonerata da ogni responsabilità per danni, diretti ed indiretti, a persone o cose, infortuni o altro che dovessero verificarsi nell'esecuzione del servizio.

Il soggetto affidatario si obbliga a rispondere dei danni eventualmente arrecati a persone o cose, impegnandosi conseguentemente alla pronta riparazione dei danni stessi ed in difetto al loro risarcimento, riconoscendo all'uopo il diritto di rivalsa da parte dell'A.S.L. sotto qualsiasi e più ampia forma consentita dalla legge.

Il soggetto affidatario si impegna a stipulare idonee assicurazioni contro gli infortuni, le malattie professionali e la RCT. Esso risponderà inoltre pienamente per gli eventuali danni a persone e/o cose che potessero accadere nel corso dell'espletamento del servizio.


A garanzia di ciò il soggetto affidatario si obbliga a stipulare apposita polizza assicurativa R.C.T./O, con idoneo massimale, presso una o più compagnie di primaria importanza, contro ogni possibile danno causato a persone o cose inerenti all'oggetto del presente Capitolato, ferma restando l'intera responsabilità del soggetto affidatario anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

Il soggetto affidatario si impegna a segnalare tempestivamente all'A.S.L. e alle autorità competenti, ogni e qualsiasi avvenimento che comprometta l'incolumità psico-fisica degli utenti.

L'assegnataria dovrà fornire prova, in qualsiasi momento, di aver regolarmente soddisfatto tali obblighi.


4.18 Piano della sicurezza alimentare

Il partner, qualora la fornitura di pasti rientri tra gli obblighi contrattuali dovrà, ove previsto dalla legge, indicare, all'inizio dell'appalto, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2 lett. e) del D. Lg.vo 155/97 e s.m.i. il nominativo del "responsabile dell'industria alimentare". Al Responsabile



A.S.L. BI

Azienda Sanitaria Locale
di Biella



**REGIONE
PIEMONTE**

dell'Industria Alimentare sono attribuite le competenze e le responsabilità di cui all'art. 3 del medesimo D. Lg.vo. La ditta inoltre dovrà presentare un piano per la prevenzione igienica degli alimenti. Si richiama, inoltre, l'osservanza della normativa disciplinante le associazioni di volontariato, in particolare la Legge n. 266/1991 e s.m.i. "Legge quadro sul volontariato" nonché, per le Cooperative sociali, la Legge 381/1991 e s.m.i. "Disciplina delle cooperative sociali". In caso di contrasto tra le disposizioni del presente Capitolato e quelle contenute in qualsiasi atto di gara o contrattuale, verrà privilegiata l'interpretazione più favorevole all'A.S.L.

4.19 Responsabilità e coperture assicurative

Nell'esecuzione del servizio la Ditta aggiudicataria deve adottare di propria iniziativa tutti i provvedimenti e le cautele atti ad evitare danni alle persone (propri lavoratori, personale pubblico e chiunque altro terzo) e alle cose (beni mobili e immobili del domicilio dell'utente).

La Ditta aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone e beni propri, dell'Azienda Sanitaria/Ospedaliera/Istituto o di terzi, in virtù dell'esecuzione del servizio, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al presente servizio, anche se eseguite da parte di terzi.

La Ditta aggiudicataria si impegna, per l'intera durata del servizio, a stipulare idonee assicurazioni con primarie compagnie a copertura di ogni rischio derivante dall'uso dei presidi in parola, nonché contro manomissioni, furti e incendi, sollevando l'Azienda Sanitaria/Ospedaliera/Istituto da qualsiasi responsabilità connessa con l'uso e il funzionamento del presidio. Copia della polizza dovrà essere consegnata all'Amministrazione appaltante prima dell'inizio del servizio.

4.20 Penalità


In caso di mancata rispondenza dei beni alle specifiche qualitative prescritte, ciascuna Azienda Sanitaria li respingerà al fornitore, che dovrà sostituirli con altri aventi i requisiti richiesti.

In caso di mancata rispondenza o di anomalie nelle prestazioni dei servizi, ciascuna Azienda Sanitaria contesta per iscritto le inadempienze alla Ditta, che dovrà immediatamente (entro 24 ore) rimediare a provvedere a quanto dovuto.

Mancando o ritardando il fornitore di uniformarsi a tali obblighi, ciascuna Azienda Sanitaria potrà provvedere al reperimento dei prodotti o servizi contestati presso altra fonte, addebitando alla Ditta inadempiente l'eventuale maggiore spesa.


L'aggiudicatario è soggetto all'applicazione di penalità quando:

- non effettua in tutto o in parte le prestazioni entro i tempi e secondo le modalità indicate in contratto;
- non effettua o effettua in ritardo la sostituzione dei prodotti riscontrati difettosi al momento della consegna o in corso di esecuzione;
- non effettua o effettua in ritardo il rifacimento delle prestazioni contestate.
- si verificano manchevolezze e/o deficienze dei presidi forniti;
- si verifica un ritardo nelle consegne totali o parziali di presidi e/o loro accessori;
- si verifica un ritardo nella messa in funzione delle attrezzature;



A.S.L. BI

Azienda Sanitaria Locale
di Biella



REGIONE
PIEMONTE

-
- si verifica un ritardo nel ritiro dei presidi e/o accessori, dichiarati non conformi alle specifiche di capitolato;
 - si verificano ritardi e/o inadempienze in ordine a: interventi di manutenzione, presentazione di documenti, inosservanza di orari di interventi, fermi di attrezzature o di servizi;
 - si verificano ritardi e/o inadempienze in ordine a: interventi di sanificazione, mancata rintracciabilità del processo e relativo codice identificativo, presentazione di documenti, inosservanza di orari di interventi o di servizi;
 - non vengono effettuati i corsi di addestramento clinico/tecnico previsti dal Capitolato speciale.

La sanzione sarà applicata dopo contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni del soggetto aggiudicatario, le quali dovranno pervenire entro 5 giorni dalla data di contestazione.

Mancate o insufficienti controdeduzioni comporteranno l'applicazione, che sarà notificata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, delle seguenti penali:

- per ogni giorno solare di ritardo non imputabile all'Azienda Sanitaria, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini di cui ai precedenti articoli: **l'1% dell'importo complessivo del contratto**, al netto di IVA;
- in caso d'inadempimento delle obbligazioni contrattuali della Ditta aggiudicataria: **fino al 10% dell'importo della fornitura aggiudicata**, al netto di IVA.

Qualora la violazione risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione.

I rimborsi per danni e le penali inflitte saranno trattenute sulle fatture in pagamento e, ove queste non bastassero, sulla cauzione definitiva.


Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione la ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla ricostituzione di essa nel suo originario ammontare.

Per quanto non previsto e pattuito le parti faranno riferimento agli art. 1453 e ss. c.c.



A.S.L. BI

*Azienda Sanitaria Locale
di Biella*



**REGIONE
PIEMONTE**

**Disciplinare di gara per l'affidamento della concessione della
gestione di strutture riabilitative per pazienti psichiatrici delle
AA.SS.LL.BI e VC**

Gara n. 7162961

DISCIPLINARE DI GARA	3
1. PREMESSE	3
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	3
2.1 Documenti di gara	3
2.2 Chiarimenti	4
2.3 Comunicazioni	4
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	5
4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI	7
4.1 Durata	7
4.2 Opzioni e rinnovi.....	8
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	9
6. REQUISITI GENERALI	10
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	11
7.1 Requisiti di idoneità	11
7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria.....	11
7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale	12
7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.....	12
7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili.....	13
8. AVVALIMENTO	14
9. SUBAPPALTO.	15
10. GARANZIA PROVVISORIA.....	15
11. SOPRALLUOGO	18
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	19
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	20
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	21
15. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	22
15.1 Domanda di partecipazione	22
15.2 Documento di gara unico europeo.....	23
15.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo.....	25
16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA	29
17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA.....	30
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	31
18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica	31
18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica	32
18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica	34
18.4 Metodo per il calcolo dei punteggi	34
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	35
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	36
21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.	36
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	37
23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	38
24. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE.....	40
25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	40
26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	40

DISCIPLINARE DI GARA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE, SUDDIVISA IN LOTTI, DELLA GESTIONE DI STRUTTURE RIABILITATIVE PER PAZIENTI PSICHIATRICI DELLE AA.SS.LL.BI E VC

1. PREMESSE

Con determina a contrarre n. del, questa Amministrazione ha deliberato di affidare la concessione, suddivisa in lotti, della gestione di strutture riabilitative per pazienti psichiatrici delle AA.SS.LL.BI e VC .

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

I luoghi di svolgimento delle concessioni sono le sedi delle strutture site in provincia di Biella [codice NUTS ITC13] e in provincia di Vercelli (codice NUTS ITC12)

lotto 1 CIG.7583305540

lotto 2 CIG.7583316E51

lotto 3 CIG.758332883A

lotto 4 CIG.7583337FA5

lotto 5 CIG.7583352C07

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è la dott.ssa Leila Rossi Responsabile della S.S. Logistica e acquisti.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Progetto ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti:
- 2) Capitolato speciale di gara descrittivo e prestazionale;
- 3) Schema di contratto;
- 4) Bando di gara;
- 5) Disciplinare di gara;
- 6) Documento di gara unico europeo (DGUE), ai sensi del D.P.R. 445/2000, in ordine all’assenza dei motivi di esclusione (art. 80 D.Lgs. 50/2016) e al possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale, di cui all’art. 7 ed eventualmente la dichiarazione soggettiva autonoma di cui al successivo art. 14.2 scaricabile dal seguente link: <https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it> ;
- 7) Domanda di partecipazione alla gara (*Allegato 1*)
- 8) Dichiarazioni integrative (*Allegato 02_Domanda_partecip-Dichiarazioni integrative*)

- 9) Dichiarazione DUVRI– D.Lgs. 81/2008 art. 26 (*Allegato 03*);
- 10) DUVRI preliminare (*Allegato A*)
- 11) DUVRI – Condizioni generali di appalto (*Allegato B*)
- 12) Patto di integrità [*deliberazione ASL BI n. 710 del 5 novembre 2014*] (*Allegato 4*);
- 13) Schema Offerta_economica Lotto_1_ (*Allegato _*)
- 14) Schema Offerta_economica Lotto_2_ (*Allegato _*)
- 15) Dichiarazione inerente i flussi finanziari (*Allegato_06_Dichiarazione_fluxi_finanziari*)

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <http://www.aslbi.piemonte.it>.

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo di posta certificata approvvigionamentobenieservizi@cert.aslbi.piemonte.it , almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni, ai sensi dell'art. 60, comma 3 del Codice, prima della scadenza del termine fissato (data?) per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <http://www.aslbi.piemonte.it>

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC approvvigionamentobenieservizi@cert.aslbi.piemonte.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo senza oneri IVA esclusa
1	Comunità protetta Prato Verde – Vigliano Biellese (SRP2.1) e Gruppo appartamento Presidio Faccenda – Mongrando 8SRP.3 fascia oraria)	85312500-4	P	6.000.000
2	Centro Diurno Paruzza - Cossato	85312100-0	P	1.545.500
3	Gruppo appartamento Varallo Sesia	85311200-4	P	1.456.000
4	Gruppi appartamento Gattinara	85311200-4	P	1.235.000
5	Gruppo appartamento Vercelli	85311200-4	P	1.235.000
Importo totale a base di gara				11.471.500

Le concessioni sono suddivise nei seguenti lotti:

Tabella n. 1 – Descrizione dei lotti

Numero Lotto	OGGETTO DEL LOTTO	CIG
1	Concessione Prato Verde e gruppo appartamento Mongrando	7583305540
2	Concessione Centro Diurno Paruzza Cossato	7583316E51
3	Concessione Gruppo appartamento Varallo Sesia	758332883A
4	Concessione Gruppi appartamento Gattinara	7583337FA5
5	Concessione Gruppo appartamento Vercelli	7583352C07

Il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto è il seguente:

Lotto n. 1 GIG 7583305540

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (<i>principale</i>) S (<i>secondaria</i>)	Importo senza oneri, IVA esclusa
1	Comunità protetta Prato Verde – Vigliano Biellese (SRP2.1) e Gruppo appartamento Presidio Faccenda – Mongrando 8SRP.3 fascia oraria)	85312500-4	P	6.000.000
Importo totale a base di gara				6.000.000

Lotto n. 2 CIG 7583316E51

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (<i>principale</i>) S (<i>secondaria</i>)	Importo senza oneri IVA esclusa
2	Centro Diurno Paruzza - Cossato	85312100-0	P	1.545.500
Importo totale a base di gara				1.545.500

Lotto n. 3 CIG 758332883A

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (<i>principale</i>) S (<i>secondaria</i>)	Importo senza oneri IVA esclusa
3	Gruppo appartamento Varallo Sesia	85311200-4	P	1.456.000
Importo totale a base di gara				1.456.000

Lotto n. 4 CIG 7583337FA5

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo senza oneri IVA esclusa
4	Gruppi appartamento Gattinara	85311200-4	P	1.235.000
Importo totale a base di gara				1.235.000

Lotto n. 5 CIG 7583352C07

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo senza oneri IVA esclusa
5	Gruppo appartamento Vercelli	85311200-4	P	1.235.000
Importo totale a base di gara				1.235.000

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli **oneri per la sicurezza da interferenze** è pari a € 210.000,00 così suddiviso per lotto:

DESCRIZIONE LOTTO			Importo oneri per la sicurezza
1	CIG.7583305540	Concessione Prato Verde e gruppo appartamento Mongrando	50.000
2	CIG.7583316E51	Concessione Centro Diurno Paruzza Cossato	40.000
3	CIG.758332883A	Concessione Gruppo appartamento Varallo Sesia	40.000
4	CIG.7583337FA5	Concessione Gruppi appartamento Gattinara	40.000
5	CIG.7583352C07	Concessione Gruppo appartamento Vercelli	40.000
TOTALE			210.000

Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e **non è soggetto a ribasso.**

L'appalto è finanziato con le fonti di bilancio in parte corrente.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI**4.1 DURATA**

La durata delle concessioni (escluse le eventuali opzioni) è 5 anni decorrenti dalla data di inizio effettivo delle attività in concessione.

4.2 OPZIONI E RINNOVI

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 2 anni, per un importo di € 4.588.600,00, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 90 giorni prima della scadenza del contratto originario.

I contratti di concessione potranno essere modificati, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nei seguenti casi:

- revisione dei prezzi secondo quanto stabilito dall'art. del Capitolato speciale di gara;
- negli altri casi previsti dall'art. 106 comma 1 nel limite del 25% del valore di ogni singolo lotto.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad € **16.060.100,00** (5+2 rinnovo) al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze

4.3 VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE E DEI COSTI DA SOSTENERE

L'importo del valore annuale complessivo della concessione, è stimato in € **2.451.015,00**, suddiviso in cinque lotti così composti:

Lotto 1 CIG 7583305540: Struttura Pratoverde e Gruppo Appartamento Mongrando:

- valore annuale complessivo stimato in € 1.270.000,00 comprensivo di:
 - costo personale, rette utenza, costi gestione struttura stimato in € 1.103.000,00
 - canone presunto da corrispondere all'ASL BI pari ad € 97.000,00.
 - Importo oneri di sicurezza pari ad € 10.000,00
 - Importo IVA 5% pari ad € 60.000,00

Lotto 2 CIG 7583316E51: Struttura Centro Diurno Paruzza

- valore annuale complessivo stimato in € 332.555,00 comprensivo di:
 - costo personale, rette utenza, costi gestione struttura stimato in € 281.100,00
 - canone presunto da corrispondere all'ASL BI pari ad € 28.000,00.
 - Importo oneri di sicurezza pari ad € 8.000,00
 - Importo IVA 5% pari ad € 15.455,00

Lotto 3 CIG 758332883A: Struttura Gruppo Appartamento Varallo Sesia:

- valore annuale complessivo stimato in € 313.760,00 comprensivo di:
 - costo personale, rette utenza, costi gestione struttura stimato in € 282.200,00
 - canone presunto da corrispondere all'ASL BI pari ad € 9.000,00.

- Importo oneri di sicurezza pari ad € 8.000,00
- Importo IVA 5% pari ad € 14.560,00

Lotto 4 CIG 7583337FA5 : Gruppo Appartamento Gattinara:

- valore annuale complessivo stimato in € 267.350,00 comprensivo di:
 - costo personale, rette utenza, costi gestione struttura stimato in € 225.000,00
 - canone presunto da corrispondere all'ASL BI pari ad € 22.000,00.
 - Importo oneri di sicurezza pari ad € 8.000,00
 - Importo IVA 5% pari ad € 12.350,00

Lotto 5 CIG 7583352C07: Gruppo Appartamento Vercelli:

- valore annuale complessivo stimato in € 267.350,00 comprensivo di:
 - costo personale, rette utenza, costi gestione struttura stimato in € 225.000,00
 - canone presunto da corrispondere all'ASL BI pari ad € 22.000,00.
 - Importo oneri di sicurezza pari ad € 8.000,00
 - Importo IVA 5% pari ad € 12.350,00

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, al singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso,

dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

b) Fatturato globale annuo riferito a ciascuno degli ultimi 3 anni (2015-2016-2017).

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

8. COPERTURA ASSICURATIVA

La Ditta aggiudicataria risponderà direttamente di ogni danno a cose e/o persone che possa derivare all'ASL BI e a terzi – degenti, dipendenti, fornitori, visitatori ed altri – a causa o in relazione all'espletamento del servizio, anche per l'operato e la condotta dei propri collaboratori e/o di personale di altre imprese a diverso titolo coinvolte.

La Ditta aggiudicataria, oltre alle coperture assicurative obbligatorie ai sensi delle vigenti leggi, si impegna a stipulare le seguenti polizze mantenendole per tutta la durata della concessione, incluse eventuali proroghe:

-polizza contro furto, incendio e tutti i rischi diretti e materiali, ad eccezione del dolo, a copertura delle apparecchiature ed in genere ogni bene oggetto di contratto con espressa rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'ASL BI; gli eventuali scoperti e/o franchigie devono essere integralmente indennizzati/risarciti dall'aggiudicatario;

-polizza RCT/RCO con massimale non inferiore ad Euro 1.500.000,00, con i limiti di € 1.500.000,00 per persona e di € 1.500.000,00 per danni a cose.

Fermi restando gli obblighi derivanti dall'applicazione dell'art. 26 D.Lgs. 9/04/2008, n. 81, l'ASL BI dovrà essere manlevata e tenuta indenne da ogni costo, risarcimento o responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale di cui si avvarrà a qualsiasi titolo la Ditta aggiudicataria nell'esecuzione del servizio.

Inoltre l'ASL BI non sarà responsabile dei danni, diretti o indiretti, che la Ditta aggiudicataria dovesse subire in conseguenza di un fatto doloso o colposo di terzi, compresi i dipendenti dell'ASL BI; in particolare, l'ASL BI è esonerata da qualsiasi responsabilità che potrebbe derivare in caso di danni e furti ai televisori oggetto della concessione.

La comprova di tale requisito è fornita mediante l'esibizione della relativa polizza in copia conforme.

8.1 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

c) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi

Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio (2015-2016-2017) un servizio di gestione di strutture residenziali e/o di gruppi appartamento analoghi a quanto richiesto nel capitolato.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

8.2 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi

ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett.**

a) deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al **punto 7.2 lett. b)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria; il fatturato specifico eventualmente richiesto anche per le prestazioni secondarie dovrà essere dimostrato dalle mandanti esecutrici o da quest'ultime unitamente alla mandataria. Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.

Il requisito relativo alla copertura assicurativa di cui al punto **7.2** deve essere soddisfatto da tutti i soggetti costituenti il raggruppamento.

Il requisito di cui al precedente punto **8.1 lett. c)** deve essere posseduto **per intero** dalla mandataria.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di cui al precedente punto **8.1 lett. c)** deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.

8.3 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico

medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;

- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

9. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

Ai sensi dell'art. 89, comma 3 ult. periodo, del Codice, l'operatore economico sostituisce l'ausiliaria nei seguenti casi:

- mancato possesso del requisito di capacità tecnica richiesto per il lotto di riferimento.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

10. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Il concorrente è tenuto ad indicare nell'offerta obbligatoriamente tre subappaltatori.

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il **divieto di subappalto**:

- l'omessa dichiarazione della terna;
- l'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
- l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.

Il concorrente indica, ai sensi dell'art. 105 comma 6 del Codice, una terna di subappaltatori con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea. Il tale caso il medesimo subappaltatore può essere indicato in più terne.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l'**esclusione** del concorrente dalla gara.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

11. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria per ogni singolo lotto**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari ai seguenti importi:

<i>N LOTTO</i>	<i>OGGETTO</i>	<i>IMPORTO COMPLESSIVO DEL LOTTO CON ONERI (5+2 comprensivo di canone e oneri sicurezza, IVA esclusa)</i>	<i>%</i>	<i>IMPORTO GARANZIA PROVVISORIA</i>
1	Concessione Prato Verde e gruppo appartamento Mongrando	8.470.000,00	2%	169.400,00
2	Concessione Centro Diurno Paruzza Cossato	2.219.700,00	2%	44.394,00
3	Concessione Gruppo appartamento Varallo Sesia	2.094.400,00	2%	41.888,00

4	Concessione Gruppi appartamento Gattinara	1.785.000,00	2%	35.700,00
5	Concessione Gruppo appartamento Vercelli	1.785.000,00	2%	35.700,00
TOTALE GARANZIA PROVVISORIA				327.082,00

2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso: BIVERBANCA S.p.A. – Ufficio Tesoreria Enti, Via Carso, 15 – 13900 Biella IBAN: IT22Z0609022308000008000088 con la seguente causale: “deposito cauzionale gara CIG.....”];
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) riportare l'autentica della sottoscrizione;
- 8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- 9) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

12. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo sulle strutture oggetto della presente gara è **obbligatorio**, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

Il sopralluogo può essere effettuato nei soli giorni **...**

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata a approvvigionamentobenieservizi@cert.aslbi.piemonte.it e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro le **ore del giorno**

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 2 giorni di anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c)**, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di **consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c)** del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1377 del 21 dicembre 2016 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017 o successiva delibera] pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara. Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

Numero lotto	CIG	Importo contributo ANAC
1	7583305540	200,00
2	7583316E51	140,00
3	758332883A	140,00
4	7583337FA5	140,00
5	7583352C07	140,00

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara in relazione al lotto per il quale non è stato versato il contributo, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Il plico contenente l'offerta, **a pena di esclusione**, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì **dalle ore 8:00 alle ore 16:00** presso l'Ufficio Protocollo sito nell'Ospedale degli infermi 1° piano lato Est Via dei Ponderanesi 2 – Ponderano (BI).

Il plico deve pervenire **entro le ore del giorno**, **esclusivamente all'indirizzo sopra indicato.**

Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni) e riportare la dicitura:

CIG procedura aperta per affidamento concessione, suddiviso in lotti, di strutture riabilitative psichiatriche per le AA.SS.LL. BI e VC

Scadenza offerte:.....Non aprire

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.

Il plico contiene al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, **l'indicazione dell'oggetto dell'appalto** e la dicitura, rispettivamente:

"A - Documentazione amministrativa"

"B - Offerta tecnica"

"C - Offerta economica"

La mancata sigillatura delle buste "A", "B" e "C" inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono **cause di esclusione** dalla gara.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni previste ai punti 15.1 (*Allegato 01_Domanda di partecipazione*), 15.3.1 (*Allegato 2_Domanda_partecip-Dichiarazioni integrative*) e 15.3.2 (*Allegato 03_Dichiarazione DUVRI*) potranno essere

redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all'indirizzo internet <http://www.aslbi.piemonte.it> - sezione "Bandi di gara".

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della

domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

16.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (ALL. 1)

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo preferibilmente secondo il modello di cui **all'allegato n. 1** e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura .

16.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE in formato elettronico di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sul sito aziendale www.aslb.piemonte.it, sezione "Bandi di gara" oggetto "Procedura aperta per l'affidamento della concessione della gestione di strutture riabilitative per pazienti psichiatriche delle AA.SS.LL.BI e VC Gara n. 7162961"

seguendo le istruzioni di compilazione pubblicate nella medesima sezione, secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliario, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliario, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;

- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria;
In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"
- 6) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 105, comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

- 1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;
- 2) PASSOE del subappaltatore.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**α**» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 8.1 del presente disciplinare;
- d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale cui al par. 8.1 del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

16.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO (ALL 2)

16.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei *servizi/fornitura*, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
5. accetta il patto di integrità in vigore presso questa ASL BI allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012) (*ALL. 4*);
6. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con delibera del Direttore Generale ASLBI n. 174 del 30/03/2017 reperibile sul portale dell'ASL BI www.aslbi.piemonte.it nella sezione "amministrazione trasparente" altri contenuti – Piano triennale 2017-2019 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far

osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

7. accetta, ai sensi dell'art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario;

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

8. dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

9. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
10. dichiara di aver preso visione dei luoghi **oppure** allega il certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione;
11. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
12. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
13. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

14. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare (da indicare) rilasciati dal Tribunale di (da indicare) nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 14, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

16.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

15. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice;
16. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice

17. copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
18. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
19. dichiarazione DUVRI – D.lg.vo 81/2008 art. 26 (ALL.3)

16.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 16.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

- c. le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 16.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

La busta “B – Offerta tecnica” contiene, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

1. **elenco analitico comprendente ogni documento presentato**, indicando i punti nell'ordine di seguito riportato per facilitare la valutazione da parte della Commissione Giudicatrice;
 2. **progetto tecnico da produrre** in forma di relazione, timbrato e firmato, che evidenzi tutti gli aspetti relativi al servizio nel suo complesso, sia in relazione ai requisiti minimi che quelli oggetto di valutazione qualitativa, in particolare:
 - 2.1. descrizione del modello organizzativo proposto con particolare riferimento al sistema delle responsabilità ed alle interfacce con le strutture psichiatriche territorialmente competenti;
 - 2.2. descrizioni quali-quantitative delle risorse umane impiegate per ciascuna struttura con dettaglio dell'impegno orario, delle qualifiche professionali e delle competenze proposte;
 - 2.3. descrizione delle opportunità di attività risocializzanti in ambito territoriale, con particolare riferimento alle strategie di raccordo con le agenzie pubbliche, private e di volontariato operanti sul territorio;
 - 2.4. risorse strumentali destinate alla realizzazione del progetto (veicoli, attrezzature etc.)
 - 2.5. descrizione del modello gestionale proposto, con particolare riferimento a:
 - proposta di modello teorico-riabilitativo di riferimento;
 - strumenti di valutazione del bisogno e degli esiti;
 - elementi teorico-pratici proposti per l'elaborazione del progetto riabilitativo personalizzato;
 - modalità operativa di gestione, monitoraggio e verifica;
 - obiettivi e percorsi di formazione e supervisione proposti
 - 2.6. definizione dei criteri di inserimento dei pazienti;
 - 2.7. proposte innovative e/o aggiuntive
- Tale progetto, articolato in paragrafi che facciano esplicito riferimento ai singoli requisiti minimi e oggetto di valutazione, dovrà riportare tutte le informazioni necessarie ai fini di una congrua valutazione; il medesimo sarà infatti alla base della valutazione ai fini dell'attribuzione del punteggio qualità da parte della Commissione Giudicatrice.
3. **ogni altra documentazione tecnica** necessaria alla valutazione delle caratteristiche previste dal Capitolato Speciale di gara.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

L'operatore economico indica, ai sensi dell'art. 45, comma 4, del Codice, il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione relativa allo specifico contratto.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 16.1.

18. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La busta “C – Offerta economica” contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta economica predisposta preferibilmente secondo il modello **ALL 5** allegato al presente disciplinare di gara e contenere i seguenti elementi per ogni singolo lotto di partecipazione:

1. Codice Identificativo Gara (CIG):
2. Importo annuale del canone offerto, suddiviso per lotti, che **non dovrà essere inferiore, a pena di esclusione**:
 - **Lotto 1: € 97.000 (iva esclusa)**
 - **Lotto 2: € 28.000 (iva esclusa)**
 - **Lotto 3: € 9.000 (iva esclusa)**
 - **Lotto 4: € 22.000 (iva esclusa)**
 - **Lotto 5: € 22.000 (iva esclusa)**
3. Importo quinquennale del canone suddiviso per lotti, che **non dovrà essere inferiore, a pena di esclusione**:
 - Lotto 1: € 485.000,00 (iva esclusa)**
 - Lotto 2: € 140.000,00 (iva esclusa)**
 - Lotto 3: € 45.000,00 (iva esclusa)**
 - Lotto 4: € 110.000,00 (iva esclusa)**
 - Lotto 5: € 110.000,00 (iva esclusa)**
4. Importo annuale dei costi di gestione, suddiviso per singoli capitoli di spesa (importo rette, costo personale, costi gestione struttura, utile d'impresa etc);
5. percentuale IVA applicabile;

All'offerta economica dovrà essere allegato, pena la nullità dell'offerta, il piano economico finanziario di copertura degli investimenti e della connessa gestione per tutta la durata della concessione con la specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonché l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione. Tale piano deve essere predisposto per assicurare l'equilibrio economico finanziario e deve contenere un quadro analitico di descrizione delle componenti dell'equilibrio economico finanziario della gestione, comprensivo dell'aumento presunto del costo del personale in relazione agli adeguamenti contrattuali dei CCNL applicabili al personale, degli eventuali investimenti del concessionario e dei costi di gestione dal medesimo sopportati.

a) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice.

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

b) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice;

I prezzi proposti non potranno essere superiori a quelli risultanti da eventuali convenzioni stipulate da CONSIP per servizi di pari oggetto.

L'ASL BI non è tenuta a corrispondere compenso e/o rimborso alcuno ai concorrenti, per qualsiasi titolo o ragione, per le offerte presentate.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 16.1.

19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

19.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Modello organizzativo proposto con particolare riguardo	25	1.1	Proposte inerenti alle opportunità di attività risocializzanti in ambito territoriale con particolare	15	0	0

	al sistema delle responsabilità ed alle interfacce con il Dipartimento di salute mentale competente anche in relazione agli obiettivi di strutturazione del Dipartimento nel territorio interessato			riferimento alle strategie di raccordo con le agenzie pubbliche, private e di volontariato operanti sul territorio			
			1.2	Risorse strumentali destinate alla realizzazione del progetto (veicoli, attrezzature etc.	10	
2	Proposte di modello gestionale	25	2.1	Proposta di modello teorico riabilitativo di riferimento	5	
			2.2	Strumenti di valutazione del bisogno e degli esiti	5	
			2.3	Elementi teorico-pratici proposti per l'elaborazione del progetto riabilitativo	5		
			2.4	Modalità operativa di gestione, monitoraggio e verifica	5		
			2.5	Obiettivi e percorsi di gestione, monitoraggio e verifica	5		
3	Proposte innovative e/o aggiuntive	20	3.1	Proposte innovative e/o aggiuntive relative al servizio	15		
			3.2	Proposte innovative e/o aggiuntive relative alla struttura e ai mezzi/materiali	5		
	Totale	70			70	

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 36 punti per il punteggio tecnico complessivo. Il concorrente **sarà escluso** dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

19.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo confronto a coppie,

Per la verifica della rispondenza ai requisiti minimi di idoneità e per l'assegnazione dei 70 punti relativi alla qualità, la Commissione Giudicatrice si baserà sulla documentazione richiesta al punto 16 (schede tecniche, progetto tecnico, studi clinici, ecc.), su ogni altra documentazione prodotta in sede di offerta. L'assegnazione dei punteggi relativi alla qualità sarà effettuata attraverso il metodo aggregativo compensatore con il seguente algoritmo:

$$Q_a = \sum_n [W_i * V_{a(i)}]$$

dove:

Q_a = indice di valutazione qualitativa dell'offerta "a", approssimato per difetto al terzo decimale;

Σ = sommatoria

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito "i";

$V_{a(i)}$ = coefficiente della prestazione dell'offerta "a" rispetto al requisito "i", variabile tra 0 e 1.

I coefficienti definitivi $V_{a(i)}$ saranno determinati mediante ricorso al "confronto a coppie".

L'attribuzione delle preferenze si ottiene confrontando a due a due l'elemento di valutazione di tutti i concorrenti e assegnando un valore da 1 a 6 nel seguente modo:

Punteggio	Descrizione
1	nessuna preferenza
2	preferenza minima
3	preferenza piccola
4	preferenza media
5	preferenza grande
6	preferenza massima

Una volta terminati i "confronti a coppie", si sommano i valori attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari. Tali somme provvisorie vengono trasformate in coefficienti definitivi $V_{a(i)}$, riportando ad 1 la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate.

Nel caso le offerte da valutare siano inferiori a tre, si procederà all'attribuzione discrezionale, da parte di ciascun commissario, dei coefficienti tra 0 e 1 per ogni elemento di natura qualitativa; i coefficienti definitivi saranno determinati dalla media dei coefficienti provvisori attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, assegnando il valore 1 all'offerente che avrà ottenuto la media con il valore più elevato e alle rimanenti un valore direttamente proporzionale.

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 36 punti sul progetto tecnico complessivo. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

L'indice di valutazione qualitativa Q_a , per le sole Ditte che abbiano raggiunto la sufficienza di cui sopra, sarà infine normalizzato a 70 punti secondo la seguente formula:

$$Q_{fa} = Q_a / Q_{MAX} \times 70$$

dove:

Q_{fa} = indice di valutazione qualitativa finale dell'offerta "a", approssimato per difetto al terzo decimale;

Q_a = indice di valutazione qualitativa dell'offerta "a".

Q_{MAX} = indice di valutazione qualitativa più alto tra tutte le offerte presentate;

In caso di un solo partecipante alla gara, la Commissione Giudicatrice assegnerà direttamente i punteggi relativi alla qualità senza l'attribuzione di coefficienti previsti dal metodo aggregativo compensatore.

La Commissione giudicatrice, al fine di poter valutare equamente ed in modo efficace le offerte, potrà chiedere chiarimenti/approfondimenti alle Ditte in merito a quanto dichiarato e/o risultante dalla documentazione presentata.

19.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, (1 assegnato all'offerta economicamente più bassa, e alle rimanenti un valore inversamente proporzionale) calcolato tramite la:

Formula con interpolazione lineare

$$C_i = R_a / R_{max}$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

R_a = importo del canone annuale dell'offerta del concorrente i-esimo;

R_{max} = canone annuale dell'offerta più conveniente.

19.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore con il seguente algoritmo:

$$Q_a = \sum_n [W_i * V_{a(i)}]$$

dove:

Q_a = indice di valutazione qualitativa dell'offerta "a", approssimato per difetto al terzo decimale;

Σ = sommatoria

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito "i";

V_{a(i)} = coefficiente della prestazione dell'offerta "a" rispetto al requisito "i", variabile tra 0 e 1.

I coefficienti definitivi **V_{a(i)}** saranno determinati mediante ricorso al "confronto a coppie".

L'attribuzione delle preferenze si ottiene confrontando a due a due l'elemento di valutazione di tutti i concorrenti e assegnando un valore da 1 a 6 nel seguente modo:

Punteggio	Descrizione
1	nessuna preferenza
2	preferenza minima
3	preferenza piccola
4	preferenza media
5	preferenza grande
6	preferenza massima

Una volta terminati i "confronti a coppie", si sommano i valori attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari. Tali somme provvisorie vengono trasformate in coefficienti definitivi **V_{a(i)}**, riportando ad 1 la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate.

Nel caso le offerte da valutare siano inferiori a tre, si procederà all'attribuzione discrezionale, da parte di ciascun commissario, dei coefficienti tra 0 e 1 per ogni elemento di natura qualitativa; i coefficienti definitivi saranno determinati dalla media dei coefficienti provvisori attribuiti discrezionalmente dai

singoli commissari, assegnando il valore 1 all'offerente che avrà ottenuto la media con il valore più elevato e alle rimanenti un valore direttamente proporzionale.

L'indice di valutazione qualitativa Q_a , per le sole Ditte che abbiano raggiunto la sufficienza di cui sopra, sarà infine normalizzato a 30 punti secondo la seguente formula:

$$Q_{fa} = Q_a / Q_{MAX} \times 70$$

dove:

Q_{fa} = indice di valutazione qualitativa finale dell'offerta "a", approssimato per difetto al terzo decimale;

Q_a = indice di valutazione qualitativa dell'offerta "a".

Q_{MAX} = indice di valutazione qualitativa più alto tra tutte le offerte presentate;

In caso di un solo partecipante alla gara, la Commissione Giudicatrice assegnerà direttamente i punteggi relativi alla qualità senza l'attribuzione di coefficienti previsti dal metodo aggregativo compensatore.

La Commissione giudicatrice, al fine di poter valutare equamente ed in modo efficace le offerte, potrà chiedere chiarimenti/approfondimenti alle Ditte in merito a quanto dichiarato e/o risultante dalla documentazione presentata.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. "riparametrazione" si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno, alle ore presso la sala Riunioni della S.S. Logistica e acquisti sita al 4° piano EST dell'Ospedale degli Infermi – Via dei Ponderanesi 2 Ponderano e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditor.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico almeno 5 giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico almeno 5 giorni prima della data fissata.

Il Seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il RUP procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione dei plichi e di trasferimento degli stessi dal RUP alla commissione giudicatrice:

- la documentazione amministrativa e la documentazione tecnica verranno conservate in appositi armadi chiusi a chiave presso la S.S. Logistica e acquisti e consegnate con Raccomandata a mano;
- le buste contenenti le offerte tecniche verranno conservate in apposita cassaforte nei locali della S.S. Logistica e acquisti e consegnate alla Commissione tecnica per l'apertura mediante raccomandata a mano.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

21. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n.3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

22. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente punto.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al RUP che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta la commissione procederà all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 19.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 24.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 23.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
 - presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Al fine di consentire una verifica comparativa delle gestioni, ogni partecipante alla gara può aggiudicarsi un numero di lotti non superiore a quattro, salvo che sia rimasto l'unico aggiudicatario.

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione- o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale - nei limiti sopra indicati formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta per ogni lotto, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni, qualora sufficienti per la presa in carico delle attività, dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

25. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Il soggetto aggiudicatario ha l'obbligo di assorbire nel proprio organico, senza periodo di prova, il personale che risulta attualmente per i servizi oggetto del contratto, salvo esplicita rinuncia individuale, assicurando la giusta tutela al personale operante in astensione per maternità, infortunio, malattia, ferie, aspettativa, aspettativa sindacale, distacco legge 300/1970, al momento dell'avvio del servizio,

garantendo l'assorbimento dello stesso al termine del periodo di astensione obbligatoria e/o facoltativa, infortunio, malattia, aspettativa, aspettativa sindacale, distacco legge 300/1970.

L'assorbimento dovrà essere attuato riconoscendo l'anzianità di servizio riferita all'attività svolta presso i servizi oggetto della concessione, nelle precedenti Ditte, con i relativi scatti di anzianità che ogni lavoratore ha maturato, previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro in essere (cfr. CCNL cooperative sociali per le Imprese Cooperative).

Analogamente, con riferimento agli scatti in corso di maturazione, si farà riferimento alla data di assunzione con le precedenti Ditte che hanno lavorato per il medesimo servizio nell'A.S.L..

All'aggiudicataria, nella fase di assunzione di tutto il personale in servizio, non sarà consentito inquadrare in qualifiche inferiori (peggiorative) rispetto a quelle possedute al momento della presa in carico.

Il soggetto aggiudicatario dovrà scrupolosamente applicare quanto contenuto nel D.Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della sicurezza della salute nei luoghi di lavoro, provvedendo in particolare a fornire agli operatori tutti i materiali e i dispositivi di tutela e protezione individuale da rischi professionali. Sono a carico del eventuali corsi ed aggiornamenti del personale in base al D.Lgs. n. 81/2008.

Il soggetto aggiudicatario dovrà fornire un'adeguata professionalità ai soci e dipendenti garantendo la loro formazione e aggiornamento permanente, con corsi organizzati direttamente o da Enti autorizzati.

Il soggetto aggiudicatario, qualora vi fosse tra il personale già in servizio un operatore senza qualifica, si impegna a riqualificarlo, garantendogli la frequenza agli appositi corsi organizzati dagli Enti autorizzati. Tutte le ore di formazione obbligatorie (D.Lgs. n. 81/2008, *privacy*...) quelle previste da capitolato e quelle proposte dal Concessionario in sede di gara, dovranno essere considerate, a tutti gli effetti, come ore di lavoro.

Il soggetto aggiudicatario, al fine di ridurre il fenomeno del *turn over* dovrà porre in essere forme di incentivazione del personale.

26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Biella, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Allegato_02_Domanda_partecip-Dichiarazioni integrative

Dichiarazione

ai sensi degli art. 46 e 47 d.p.r. n. 445/2000

in ordine alle dichiarazioni integrative previste dall'art. 14.3.1 del Disciplinare di gara

Il Sottoscritto
nato a il.....
nella sua qualità di
autorizzato a rappresentare legalmente la Ditta/Società
con sede legale in CAP..... via n°
codice fiscale P.ta IVA

- consapevole degli artt. 2598, 2599 e 2600 del Codice Civile sugli "atti di concorrenza sleale, sanzioni e risarcimento del danno";
- consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previsti in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità;
- consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione o della documentazione presentata, il soggetto offerente verrà escluso dalla procedura o, se risultato affidatario, decadrà dall'affidamento medesimo; e che, qualora la non veridicità fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.;
- informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

DICHIARA

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 80, comma 5, lett. f-bis del D.Lgs 50/2016, di non aver presentato nella procedura di gara per la fornitura in "full-service" di Sistemi di gruppaggio e diagnostica di immunoematologia e relative apparecchiature" per le Aziende Sanitarie dell'AIC n. 3 e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 80, comma 5, lett. f-ter del D.Lgs 50/2016 di non essere iscritto al casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto;
- dichiara nel seguito i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3¹ del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta:

¹ **titolari** (in caso di impresa individuale), **soci** (in caso di società in nome collettivo), **soci accomandatari** (in caso di società in accomandita semplice), **membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo** (in caso di altro tipo di società o consorzio), **socio unico persona fisica** ovvero **socio di maggioranza** (in caso di società con meno di quattro soci), **direttori tecnici** attualmente in carica (per tutte le imprese), compresi – per tutte le predette cariche – i **cessati nell'anno antecedente** la data di pubblicazione del bando di gara

Nome completo (Nome e Cognome)	
data e luogo di nascita	
Codice fiscale	
Posizione/Titolo ad agire:	
Residenza:	
Telefono:	
E-mail:	
Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, scopo, firma congiunta):	

Nome completo (Nome e Cognome)	
data e luogo di nascita	
Codice fiscale	
Posizione/Titolo ad agire:	
Residenza:	
Telefono:	
E-mail:	
Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, scopo, firma congiunta):	

Nome completo (Nome e Cognome)	
data e luogo di nascita	
Codice fiscale	
Posizione/Titolo ad agire:	
Residenza:	
Telefono:	
E-mail:	
Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, scopo, firma congiunta):	

Ripetere tante volte quanto necessario

- dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione della fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di accettare il patto di integrità in vigore presso questa l'A.S.L. BI, allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);
- dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con delibera del Direttore Generale n° 174 del 30/03/2017, reperibile sul sito aziendale www.aslbi.piemonte.it sezione Amministrazione trasparente- Altri contenuti: Piano triennale 2017-2019 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

- [per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia] di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
 - dichiara i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale; partita IVA; l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
 - di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.
 - [per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267] ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
- di AUTORIZZARE la Stazione appaltante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 5, lett. a, D.Lgs 50/2016, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara in quanto **NON COSTITUISCE SEGRETO TECNICO O COMMERCIALE** e pertanto è consapevole che, a seguito di eventuale richiesta formale di accesso agli atti da parte di soggetti concorrenti alla gara in qualità di controinteressati, la Stazione appaltante ne consentirà la visione o l'estrazione di copia;
- NON AUTORIZZARE la Stazione appaltante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 5, lett. a, D.Lgs 50/2016, a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale **in quanto COSTITUISCE SEGRETO TECNICO O COMMERCIALE nelle seguenti parti:**
(*identificare specificando puntualmente tramite l'indicazione numerica di capitoli, paragrafi, pagine, scheda tecnica, disegni etc.....*)
- documentazione tecnica: (volume/dossier)
.....
 - scheda tecnica:
.....
 - planimetrie/disegni tecnici/depliant:
.....
 - altro:
.....

IN QUANTO: (*indicare motivatamente le specifiche ragioni di tutela del segreto industriale o commerciale*)
.....

E A COMPROVA DI QUANTO SOPRA ALLEGA: (*allegare eventuale documentazione a comprova della asserita segretezza tecnica - commerciale, con riferimento a brevetti, licenze, diritto di esclusività.....*)
.....
.....
.....

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo, e data

IL DICHIARANTE

NOTA BENE

- la presente dichiarazione che costituisce allegato alla domanda di partecipazione (*Allegato 1*) deve essere compilata e sottoscritta dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un VALIDO documento di identità del sottoscrittore.

Allegato_03_Dichiarazione_DUVRI_DLgs_81-2008_art26

**RICHIESTA DI INFORMAZIONI SUI REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI DELLA
VS. AZIENDA E DEI RISCHI INDOTTI PRESSO L'A.S.L. BI DI BIELLA**

Le presenti dichiarazioni costituiscono parte integrante del contratto.

Il sottoscritto: _____

In qualità di: _____

Della Ditta: _____

al fine di ottemperare agli obblighi del D.L.vo 81/2008 art. 26, fornisce le seguenti informazioni (le informazioni richieste potranno essere fornite compilando il presente modulo e/o allegando idonea documentazione):

1. Estremi di iscrizione alla Camera di Commercio (allegare certificato);

2. Nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;

3. Nominativo di un referente della ditta a cui rivolgersi per eventuali ulteriori informazioni (fornire anche un recapito telefonico/e-mail)

4. Eventuale partecipazione di altre Ditte o lavoratori autonomi durante l'esecuzione del contratto:

5. Tipo e caratteristiche dell'intervento oggetto del contratto:

(specificando se e quando, è previsto una riunione/sopralluogo preliminare di coordinamento).

6. Numero medio giornaliero degli operatori previsti per l'esecuzione dei lavori:

7. Informazioni dettagliate :

- sui rischi di interferenza indotti dal Vs. personale durante l'esecuzione del contratto

- sulle attrezzature di lavoro che si intendono utilizzare

- sugli eventuali agenti chimici che si intendono utilizzare (allegando le relative schede di sicurezza)

- sulle misure di prevenzione e protezione, sia tecniche che organizzative, che si intendono adottare

8. Altre informazioni che l'appaltatore ritiene utile fornire (formazione del personale incaricato dei lavori, elenco dei lavori simili effettuati in precedenza, ecc.)

**Per l'IMPRESA
(timbro e firma)**

.....

Autocertificazione del possesso dei requisiti tecnico-professionali

(D.Lgs. 81/08, art. 26, comma 1, lett. a)

Io sottoscritto/a :

In qualità di :

della Ditta:

DICHIARO

- Di aver preso visione e accettare quanto previsto all'art. 2.7 (Adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro) del Capitolato speciale di gara e relativi documenti:
 - Nota informativa sui rischi per la salute e la sicurezza presenti presso l'A.S.L. BI di Biella", reperibile sul sito web www.aslbi.piemonte.it, sezione Modulistica/ Approvvigionamento di beni
- Che ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 (comma 1, lettera a, punto 2) del D.lgs. 81/2008, la Ditta:

è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per l'esecuzione del contratto di interesse.

Timbro e firma

.....

(Allegare anche fotocopia di un documento di identità)

Allegato_04_Patto_integrita

Patto di integrità tra ASL BI e gli Operatori Economici partecipanti alle procedure di affidamento contrattuale

Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto dal Rappresentante legale di ciascun Soggetto Concorrente e presentato insieme all'offerta. Il patto d'integrità, debitamente sottoscritto dall'operatore economico partecipante alla gara, è considerato elemento essenziale dell'offerta.

Il presente documento dovrà essere allegato al contratto a formarne parte integrante e sostanziale.

Il sottoscritto in qualità di
della Società con sede legale in
Via codice fiscale/P.IVA
partecipante alla gara per l'affidamento/fornitura/servizi/lavori
(Codice Identificativo Gara – C.I.G.:)

vista la normativa e gli atti di riferimento seguenti:

- La Legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione*”;
- Il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ex CIVIT) con delibera n. 72/2013 dell’11/09/2013;
- Il D.P.R. 16/04/2013, n. 62 col quale è stato emanato il “*Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*”;
- Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di ASL BI pubblicato nella sezione corruzione del sito ASL
- Il Codice di Comportamento ASL BI pubblicato nella pagina trasparenza del sito ASL

DICHIARA DI ACCETTARE QUANTO SEGUE

Articolo 1 Ambito di applicazione

1. Il presente Patto di Integrità regola i comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti della Azienda Sanitaria Locale BI (nel seguito: ASL BI), nell’ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. n. 50/2016.

2. Esso stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra ASL BI e gli operatori economici individuati al comma 1, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’espreso impegno anticorruzione consistente - tra l’altro - nel non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.

3. Il Patto di Integrità costituisce parte integrante e sostanziale dei contratti stipulati da ASL BI. L’espresa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione alle procedure di gara ed alle procedure negoziate di importo pari o superiori ad € 40.000,00. Tale condizione deve essere esplicitamente prevista nei bandi di gara e nelle lettere d’invito.

Pagina 1 di 3

4. Una copia del Patto di Integrità, sottoscritta per accettazione dal soggetto concorrente (legale rappresentante), deve essere consegnata unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini della procedura di affidamento. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l'obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.

Articolo 2

Obblighi degli operatori economici nei confronti della Stazione appaltante

1. In sede di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture, l'operatore economico:

1.1 dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'... di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;

1.2 dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della legge 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure di gara per limitare con mezzi illeciti la concorrenza;

1.3 dichiara di aver preso visione del Codice di Comportamento aziendale e di condividere i principi in esso enunciati, impegnandosi a rispettarli;

1.4 si impegna a segnalare ad ASL BI qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare, o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;

1.5 si impegna a segnalare ad ASL BI qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;

1.6 si impegna, qualora ritenga che i fatti di cui ai precedenti punti 1.4 e 1.5 costituiscano reato, a sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria;

1.7 si impegna a non concludere rapporti di lavoro subordinato o autonomo e comunque a non attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni per il triennio successivo alla cessazione del rapporto e dichiara altresì che all'interno della propria organizzazione non prestano attività lavorativa o professionale ex dipendenti pubblici che rientrino nella previsione normativa dell'art. 1, comma 42, lett. l) della legge 190/2012 e s.m.i.

2. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente patto sarà inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti.

Articolo 3

Obblighi dell'ASL BI

1. Il personale, i collaboratori ed i consulenti di ASL BI impiegati ad ogni livello nell'espletamento di questa gara e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di questo Patto.

2. L'ASL BI si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti dell'art. 14 del D.P.R. 16.04.2013, n. 62 e delle disposizioni di cui alla delibera aziendale n. 46/2014 del 28/01/2014 sopracitata, o di prescrizioni analoghe per i soggetti non tenuti all'applicazione dello stesso.

Articolo 4

Violazione del Patto di Integrità

1. La violazione di uno degli impegni previsti dal presente documento da parte dell'operatore economico, in veste di concorrente, comporta l'applicazione delle sanzioni di seguito previste:

a) l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria

2. La violazione di uno degli impegni previsti dal presente documento da parte dell'operatore economico, riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, comporta l'applicazione delle sanzioni di seguito previste, che potranno essere applicate congiuntamente o alternativamente in base alla gravità o alle modalità con cui viene perpetrata la violazione:

a) revoca dell'aggiudicazione;

b) applicazione di una penale da determinarsi, a seconda della gravità dell'infrazione, sulla base dei criteri che saranno stabiliti nell'ambito di ciascun capitolato di gara. Tale penale potrà eventualmente essere detratta dall'importo ancora dovuto all'aggiudicatario;

c) risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile e incameramento della cauzione definitiva;

d) valutazione della violazione del presente Patto ai fini dell'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall'articolo 80, comma 5, lett. c, D.Lgs. 50/2016.

3. L'ASL BI può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole rispetto agli interessi pubblici, quali quelli indicati all'art. 121, comma 2, d.lgs. 104/2010 e s.m.i..

È fatto salvo in ogni caso l'eventuale diritto al risarcimento del danno.

4. La violazione di cui al presente articolo è dichiarata in esito ad un processo di verifica condotto dalla struttura aziendale responsabile del relativo procedimento, in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato.

L'accertamento della violazione può anche essere successivo alla completa esecuzione del contratto e valevole sia ai fini dell'applicazione della penale sia con riferimento all'irrogazione della sanzione accessoria comportante l'esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione alle successive procedure di gara indette da ASL BI ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. d) del presente Patto.

PER ACCETTAZIONE
Per la ditta

Per l'ASL BI

Allegato_01_Domanda_partecipazione
Domanda di partecipazione

Il Sottoscritto
 nato a il.....
 nella sua qualità di
 [eventualmente] giusta Procura generale/speciale¹ n. rep.del
 autorizzato a rappresentare legalmente la Ditta/Società
 con sede legale in CAP..... via n°
 Stato [in caso di operatore economico aventi sede, residenza o domicilio nei
 Paesi inseriti nelle black list, di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4.05.1999 e al decreto del Ministro
 dell'economia e delle finanze del 21.11.2001, allegare, ai sensi dell'art. 37 del D.L. n. 31.05.2010, n 78, convertito in legge
 con modificazioni dalla L. 30.07.2010, n. 122, copia dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010 del
 Ministero dell'economia e delle finanze].

CHIEDE

- di essere ammesso a partecipare alla procedura aperta in oggetto per i seguenti Lotti: [compilare solo in caso di gara suddivisa in più Lotti]
- di partecipare alla procedura in oggetto nella seguente forma: [barrare la casella che interessa]
 - singolarmente, come: [barrare la casella che interessa]
 - Impresa o Società
 - Consorzio fra Società cooperative di produzione e lavoro o fra Imprese artigiane (art. 45, co. 2, lett. b, D.Lgs. 50/2016);
 - indicare per quali consorziati il Consorzio concorre:
 - Consorzio stabile (art. 45, co. 2, lett. c, D.Lgs. 50/2016);
 - indicare per quali consorziati il Consorzio concorre:
 - Libero Professionista
 - Associazione professionale
 - altro Soggetto, specificare
 - come membro del Raggruppamento Temporaneo (art. 45, co. 2, lett. d, D.Lgs. 50/2016) formato da:

Denominazione o ragione sociale	Forma Giuridica	Sede Legale
1		
2		
3		

Il Soggetto mandatario è

¹ In caso di procura dovrà essere allegata la scrittura privata autenticata o l'atto pubblico di conferimento della procura o della preposizione institoria o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46, co. 1, lett. u, D.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i limiti della procura o della preposizione institoria, con gli estremi dell'atto di conferimento.

- come soggetto facente parte del seguente Consorzio ordinario di concorrenti (art. 45, co. 2, lett. e, D.Lgs. 50/2016) formato da:

<i>Denominazione o ragione sociale</i>	<i>Forma Giuridica</i>	<i>Sede Legale</i>
1		
2		
3		

Il Soggetto mandatario è

- come soggetto facente parte della seguente aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, D.L. 10/02/2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L 9/04/2009, n. 33 (art. 45, co. 2, lett. f, D.Lgs. 50/2016):

<i>Denominazione o ragione sociale</i>	<i>Forma Giuridica</i>	<i>Sede Legale</i>
1		
2		
3		

Ulteriori informazioni sull'aggregazione

- G.E.I.E. - Gruppo Europeo di Interesse Economico (art. 45, co. 2, lett. g, D.Lgs. 50/2016) formato da:

<i>Denominazione o ragione sociale</i>	<i>Forma Giuridica</i>	<i>Sede Legale</i>
1		
2		
3		

Il Soggetto mandatario è

A tal fine allega la seguente documentazione amministrativa specifica per i Raggruppamenti Temporanei di Imprese e i Consorzi di cui all'Allegato A al Capitolato di gara ("Disposizioni specifiche per i Raggruppamenti temporanei di Imprese e i Consorzi") [elencare i documenti]:

.....

- consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previsti in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità;
- consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione o della documentazione presentata, il soggetto offerente verrà escluso dalla procedura o, se risultato affidatario, decadrà dall'affidamento medesimo; e che, qualora la non veridicità fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.;
- informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

DICHIARA

ai fini delle comunicazioni (ex art. 76 D.lgs 50/2016) relative al presente appalto, di eleggere domicilio in (prov.) via n. CAP
tel. e-mail

[barrare la casella che interessa e compilare in corrispondenza]

- autorizza l'invio delle comunicazioni di cui agli articoli sopra richiamati mediante telefax al n.;
- autorizza l'invio delle comunicazioni di cui agli articoli sopra richiamati mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo
e che: *[barrare la casella che interessa]*
- è in possesso di firma digitale
- non è in possesso di firma digitale

DICHIARA ALTRESÌ

[barrare la casella e compilare i relativi campi se si ricade in una delle seguenti ipotesi]

- Raggruppamenti temporanei e Consorzi ordinari costituiti/costituendi ex art. 48, D.Lgs 50/2016:*
1. che, nell'ambito del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario, l'impresa designata mandataria/capogruppo è:
 2. che le imprese mandanti sono:
 3. che la fornitura sarà così ripartita:
Impresaper una quota del %
Impresaper una quota del %
Impresaper una quota del %
- Raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari non ancora costituiti*
di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione della fornitura in oggetto di cui all'oggetto, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa a tale scopo individuata nella presente dichiarazione, qualificata come capogruppo mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle imprese mandanti; si impegnano altresì a non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo da costituirsi sulla base del presente impegno, a perfezionare in tempo utile il relativo mandato irrevocabile indicando nel medesimo atto la quota di partecipazione di ciascuno all'associazione, ed a conformarsi alla disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei;
- Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro o tra imprese artigiane ex art. art. 45, co. 2, lett. b, D.Lgs. 50/2016, esclusi i Consorzi stabili e i Consorzi ordinari*
ai sensi dell'articolo 45, co. 2, lett. b, D.Lgs. 50/2016, che questo consorzio fra società cooperative / tra imprese artigiane concorre per i seguenti consorziati:
1. ragione socialesedecodice fiscale.....
 2. ragione socialesedecodice fiscale.....
 3. ragione socialesedecodice fiscale.....
- Consorzi stabili ex art. 45, co. 2, lett. c, D.Lgs. 50/2016*
ai sensi degli art. 45 e 47 D.Lgs. 50/2016, che questo Consorzio stabile concorre: *[barrare la casella che interessa ed eventualmente compilare i campi richiesti]*
- in proprio

- per conto di tutti gli operatori economici consorziati
- per conto dei seguenti operatori economici consorziati: *[indicare quali]*
- | | | |
|--------------------------|------------|----------------------|
| 1. ragione sociale | sede | codice fiscale |
| 2. ragione sociale | sede | codice fiscale |
| 3. ragione sociale | sede | codice fiscale |

Luogo, e data

IL DICHIARANTE

NOTA BENE

- la presente dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un VALIDO documento di identità del sottoscrittore.
- nel caso di concorrente costituito da R.T.I. o da un Consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda deve essere compilata congiuntamente e sottoscritta dai Legali Rappresentanti di tutti gli operatori economici che costituiranno il R.T.I. o il Consorzio.
- nel caso di concorrente costituito da R.T.I. o da un Consorzio ordinario già costituiti: la domanda deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'operatore economico indicato come capogruppo o mandatario;
- nel caso di concorrente costituito da un Consorzio stabile, da un Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o da un Consorzio tra imprese artigiane: la domanda deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante del Consorzio.

Allegato_07_Dichiarazione_flussi_finanziari
Dichiarazione ai sensi dell'art. 3 Legge 136/2010 sui flussi finanziari

Il Sottoscritto
nato a il.....
nella sua qualità di
autorizzato a rappresentare legalmente la Ditta/Società
con sede legale in CAP via n°
codice fiscale P.ta IVA
domicilio fiscale:
Indirizzo Città Prov.
Tel Fax
E-mail (per comunicazioni relative ai pagamenti).....

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi;
- consapevole che, qualora fosse accertata ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 e 75 del D.P.R. 445/2000, la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'impresa qui rappresentata verrà esclusa dalla procedura di gara per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la sottoscrizione e l'inizio dell'esecuzione del contratto, quest'ultimo potrà essere risolto di diritto dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 1456 c.c.;

DICHIARA

in relazione al dispositivo dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dall'art. 7 del D.L. 12 novembre 2010, n. 187, che tutte le somme dovute a questa Ditta dovranno essere corrisposte mediante:

 Accredito su c/c postale dedicato

2 car	2 car.	1 car	5 caratteri	5 caratteri	12 caratteri
PAESE	CHECK	CIN	ABI	CAB	N°CONTO

Intestato a: con spese a ns. carico.

 Accredito su c/c bancario dedicato

2 car	2 car.	1 car	5 caratteri	5 caratteri	12 caratteri
PAESE	CHECK	CIN	ABI	CAB	N°CONTO

Intestato a: con spese a ns. carico.

Che le generalità delle persone delegate ad operare su di esso sono:

COGNOME E NOME	CODICE FISCALE

- Altri strumenti di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (determinazione Autorità per le Vigilanza su contratti pubblici n. 8 in data 18 novembre 2010):

DICHIARA ALTRESÌ

Di impegnarsi, in caso di variazione del conto corrente dedicato, a darne tempestiva comunicazione.

La firma qui apposta vale come consenso, a norma degli artt. 23 e 26 D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, ai soli fini sopraindicati.

Luogo, e data

IL DICHIARANTE

NOTA BENE

- la presente dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un VALIDO documento di identità del sottoscrittore.

Ditta offerente:

--

LOTTO N°

Offerta economica

A) Importo annuale del canone (IVA esclusa)	
---	--

B) importo quinquennale del canone (IVA esclusa)	
--	--

C) canone di concessione per la durata complessiva di 7 anni (5+2 rinnovo) (IVA esclusa)	
--	--

D) importo annuale dei costi di gestione:	
---	--

importo rette		
costo personale		
costi gestione struttura		
utile d'impresa		

E) percentuale IVA applicabile	
--------------------------------	--

F) oneri per la sicurezza da interferenza	
---	--

G) oneri di sicurezza aziendali	
---------------------------------	--

N. offerta

Data

Firma del legale rappresentante della Ditta
o del Procuratore speciale (*)

Il sottoscritto altresì DICHIARA:

- di avere preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Capitolato e nei documenti ed allegati ivi richiamati;
- di aver valutato tutte le circostanze e condizioni che possono influire sull'esecuzione del servizio e di aver considerato la propria offerta, nel suo complesso, congrua e remunerativa;
- di aver tenuto conto degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, condizioni di lavoro, previdenza ed assistenza;
- di aver rispettato le disposizioni del Ministero del Lavoro e le tabelle costo orario relativamente al trattamento economico dei dipendenti e che, pertanto, il costo del lavoro calcolato per formulare l'offerta non è inferiore al costo stabilito dal CCNL applicabile;
- che l'offerta economica sarà valida per almeno 180 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di scadenza per la presentazione dell'offerta.

Data

Firma del legale rappresentante della Ditta
o del Procuratore speciale (*)

(*) in tal caso, allegare la procura nella busta contenente la documentazione amministrativa



Unione europea

Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Lussemburgo Fax: +352 29 29 42 670

Posta elettronica: ojs@publications.europa.eu Info e formulari on-line: <http://simap.europa.eu>

Bando di gara
(Direttiva 2004/18/CE)

Sezione I : Amministrazione aggiudicatrice

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:

Denominazione ufficiale: [Azienda sanitaria locale BI Biella](#) Carta d'identità nazionale: *(se noto)*

Indirizzo postale: [Via dei Ponderanesi 2](#)

Città: [Ponderano \(Biella\)](#) Codice postale: [13875](#) Paese: [Italia \(IT\)](#)

Punti di contatto: [S.S. Logistica e Acquisti](#) Telefono: [+39 1515-15-3433](#)

All'attenzione di: [Leila Rossi](#)

Posta elettronica: leila.rossi@aslbi.piemonte.it Fax: [+39 1515-15-3516](#)

Indirizzi internet: *(se del caso)*

Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: *(URL)* www.aslbi.piemonte.it

Indirizzo del profilo di committente: *(URL)*

Accesso elettronico alle informazioni: *(URL)*

Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: *(URL)*

Ulteriori informazioni sono disponibili presso

I punti di contatto sopra indicati Altro (completare l'allegato A.I)

Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso

I punti di contatto sopra indicati Altro (completare l'allegato A.II)

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a

I punti di contatto sopra indicati Altro (completare l'allegato A.III)

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice

- Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale
- Agenzia/ufficio nazionale o federale
- Autorità regionale o locale
- Agenzia/ufficio regionale o locale
- Organismo di diritto pubblico
- Istituzione/agenzia europea o organizzazione internazionale
- Altro: *(specificare)*

I.3) Principali settori di attività

Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

- Difesa
- Ordine pubblico e sicurezza
- Ambiente
- Affari economici e finanziari
- Salute
- Abitazioni e assetto territoriale
- Protezione sociale
- Servizi ricreativi, cultura e religione
- Istruzione
- Altro: *(specificare)*

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici

L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici:

sì no

ulteriori informazioni su queste amministrazioni aggiudicatrici possono essere riportate nell'allegato A

Sezione II : Oggetto dell'appalto

II.1) Descrizione :

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice :

Concessione, suddivisa in lotti, di Strutture Psichiatriche delle AA.SS.LL. BI e VC (N° Gara 7162961)

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione :

Scegliere una sola categoria – lavori, forniture o servizi – che corrisponde maggiormente all'oggetto specifico dell'appalto o degli acquisti

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="radio"/> Lavori | <input type="radio"/> Forniture | <input checked="" type="radio"/> Servizi |
| <input type="checkbox"/> Esecuzione | <input type="checkbox"/> Acquisto | Categoria di servizi n.: 25 |
| <input type="checkbox"/> Progettazione ed esecuzione | <input type="checkbox"/> Leasing | Per le categorie di servizi cfr. |
| <input type="checkbox"/> Realizzazione, con qualsiasi mezzo di lavoro, conforme alle prescrizioni delle amministrazioni aggiudicatrici | <input type="checkbox"/> Noleggio | l'allegato C1 |
| | <input type="checkbox"/> Acquisto a riscatto | |
| | <input type="checkbox"/> Una combinazione di queste forme | |

Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi :

Territorio AA.SS.LL.BI e VC

Codice NUTS: ITC13

Codice NUTS: ITC12

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA):

- L'avviso riguarda un appalto pubblico
 L'avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro
 L'avviso comporta l'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione (DPS)

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro : (se del caso)

- Accordo quadro con diversi operatori Accordo quadro con un unico operatore

Numero :

oppure

(se del caso) numero massimo : di partecipanti all'accordo quadro previsto

Durata dell'accordo quadro

Durata in anni : oppure in mesi :

Giustificazione per un accordo quadro con una durata superiore a quattro anni :

Valore totale stimato degli acquisti per l'intera durata dell'accordo quadro (se del caso, indicare solo in cifre)

Valore stimato, IVA esclusa : Valuta :

oppure

Valore: tra : : e : : Valuta :

Frequenza e valore degli appalti da aggiudicare : (se noto)

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti :

Concessione, suddivisa in lotti separati e distinti, di strutture psichiatriche, comprensiva di uso delle strutture, servizi di assistenza, economici e tecnici

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) :

	Vocabolario principale	Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale	85312500	
Oggetti complementari	85320000	

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) :

L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP) : sì no

II.1.8) Lotti: (per ulteriori precisazioni sui lotti utilizzare l'allegato B nel numero di copie necessario)

Questo appalto è suddiviso in lotti: sì no

(in caso affermativo) Le offerte vanno presentate per

un solo lotto

uno o più lotti

tutti i lotti

II.1.9) Informazioni sulle varianti:

Ammissibilità di varianti : sì no

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto :**II.2.1) Quantitativo o entità totale :** (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni, se del caso)

Euro 16.060.100

(se del caso, indicare solo in cifre)

Valore stimato, IVA esclusa : 16060100.00 Valuta : EUR

oppure

Valore: tra : : e : : Valuta :

II.2.2) Opzioni : (se del caso)

Opzioni : sì no

(in caso affermativo) Descrizione delle opzioni :

Al termine del periodo di 5 anni, opzione di rinnovo alle medesime condizioni

(se noto) Calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni :

in mesi : oppure in giorni : (dall'aggiudicazione dell'appalto)

II.2.3) Informazioni sui rinnovi : (se del caso)

L'appalto è oggetto di rinnovo: sì no

Numero di rinnovi possibile: (se noto) 1 oppure Valore: tra : e:

(se noto) Nel caso di appalti rinnovabili di forniture o servizi, calendario di massima degli appalti successivi:

in mesi: oppure in giorni: (dall'aggiudicazione dell'appalto)

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione:

Durata in mesi : 60 oppure in giorni: (dall'aggiudicazione dell'appalto)

oppure

inizio: (gg/mm/aaaa)
conclusione: (gg/mm/aaaa)

Sezione III : Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1) Condizioni relative all'appalto:

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: *(se del caso)*

[Come da Capitolato speciale](#)

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:

[Come da Capitolato speciale](#)

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto: *(se del caso)*

[Come da Capitolato speciale](#)

III.1.4) Altre condizioni particolari: *(se del caso)*

La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari : sì no
(in caso affermativo) Descrizione delle condizioni particolari:

III.2) Condizioni di partecipazione:

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale:

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:

[Come da capitolato speciale](#)

III.2.2) Capacità economica e finanziaria:

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:

[Come da Capitolato speciale](#)

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: *(se del caso)*

III.2.3) Capacità tecnica:

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:

[Come da capitolato speciale](#)

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: *(se del caso)*

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati: *(se del caso)*

- L'appalto è riservato ai laboratori protetti
- L'esecuzione dell'appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi:

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione:

La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: sì no

(in caso affermativo) Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile :

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio:

Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: sì no

Sezione IV : Procedura

IV.1) Tipo di procedura:

IV.1.1) Tipo di procedura:

Aperta

Ristretta

Ristretta accelerata

Giustificazione della scelta della procedura accelerata:

Procedura negoziata

Sono già stati scelti alcuni candidati (se del caso nell'ambito di alcuni tipi di procedure negoziate) : sì no

(in caso affermativo, indicare il nome e l'indirizzo degli operatori economici già selezionati nella sezione VI.3 Altre informazioni)

Negoziata accelerata

Giustificazione della scelta della procedura accelerata:

Dialogo competitivo

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un'offerta: *(procedure ristrette e negoziate, dialogo competitivo)*

Numero previsto di operatori:

oppure

Numero minimo previsto: _____ e *(se del caso)* numero massimo

Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di candidati:

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo: *(procedura negoziata, dialogo competitivo)*

Ricorso ad una procedura in più fasi al fine di ridurre progressivamente il numero di soluzioni da discutere o di offerte da negoziare : sì no

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione *(contrassegnare le caselle pertinenti)*

Prezzo più basso

oppure

Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai

criteri indicati di seguito *(i criteri di aggiudicazione vanno indicati con la relativa ponderazione oppure in ordine discendente di importanza qualora non sia possibile la ponderazione per motivi dimostrabili)*

criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell'invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo

Criteri	Ponderazione	Criteri	Ponderazione
1.		6.	
2.		7.	
3.		8.	
4.		9.	

Criteria	Ponderazione	Criteria	Ponderazione
5.		10.	

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica

Ricorso ad un'asta elettronica sì no

(in caso affermativo, se del caso) Ulteriori informazioni sull'asta elettronica:

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo:

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'amministrazione aggiudicatrice: (se del caso)

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:

sì no

(in caso affermativo)

Avviso di preinformazione Avviso relativo al profilo di committente

Numero dell'avviso nella GUUE: del: (gg/mm/aaaa)

Altre pubblicazioni precedenti (se del caso)

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo: (nel caso di dialogo competitivo)

Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti

Data: 01/08/2018 Ora: 16:00

Documenti a pagamento sì no

(in caso affermativo, indicare solo in cifre) Prezzo: Valuta:

Condizioni e modalità di pagamento:

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:

Data: 01/08/2018 Ora: 16:00

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: (se noto, nel caso di procedure ristrette e negoziate e del dialogo competitivo)

Data:

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:

Qualsiasi lingua ufficiale dell'UE

Lingua o lingue ufficiali dell'UE:

IT

Altro:

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta:

fino al: :

oppure

Durata in mesi : oppure in giorni : [180](#) (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:

Data : [10/08/2018](#) (gg/mm/aaaa) Ora10:00

(se del caso)Luogo: [Sala riunioni S.S. Logistica e acquisti IV piano lato Est Ospedale degli Infermi Via dei Ponderanesi 2 Ponderano](#)

Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte (se del caso) :

sì no

(in caso affermativo) Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura:

[Come da capitolato speciale](#)

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1) Informazioni sulla periodicità: *(se del caso)*

Si tratta di un appalto periodico : sì no

(in caso affermativo) Indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi:
[2024](#)

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea:

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea : sì no
(in caso affermativo) Indicare il o i progetti e/o il o i programmi:

VI.3) Informazioni complementari: *(se del caso)*

[Come da Capitolato speciale](#)

VI.4) Procedure di ricorso:

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:

Denominazione ufficiale: [Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte](#)

Indirizzo postale: [Corso Stati Uniti 45](#)

Città: [Torino](#)

Codice postale: [10129](#)

Paese: [Italia \(IT\)](#)

Telefono: [+39 011-5576411](#)

Posta elettronica:

Fax: [+39 011-5576402/6458](#)

Indirizzo internet: *(URL)*

Organismo responsabile delle procedure di mediazione *(se del caso)*

Denominazione ufficiale:

Indirizzo postale:

Città:

Codice postale:

Paese:

Telefono:

Posta elettronica:

Fax:

Indirizzo internet: *(URL)*

VI.4.2) Presentazione di ricorsi: *(compilare il punto VI.4.2 oppure, all'occorrenza, il punto VI.4.3)*

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi:

Denominazione ufficiale:

Indirizzo postale:

Città:

Codice postale:

Paese:

Telefono:

Posta elettronica:

Fax:

Indirizzo internet: (*URL*)

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:

Allegato A
Altri indirizzi e punti di contatto

I) Indirizzi e punti di contatto dai quali è possibile ottenere ulteriori informazioni

Denominazione ufficiale: [azienda sanitaria locale BI](#) Carta d'identità nazionale: (se noto)
Indirizzo postale: [13875](#)
Città: [Ponderano](#) Codice postale: Paese: [Italia \(IT\)](#)
Punti di contatto: Telefono:
All'attenzione di:
Posta elettronica: Fax:
Indirizzo internet: (URL) <http://aslbi.piemonte.it>

II) Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili il capitolato d'oneri e la documentazione complementare

Denominazione ufficiale: Carta d'identità nazionale: (se noto)
Indirizzo postale:
Città: Codice postale: Paese:
Punti di contatto: Telefono:
All'attenzione di:
Posta elettronica: Fax:
Indirizzo internet: (URL)

III) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte/domande di partecipazione

Denominazione ufficiale: [Azienda Sanitaria locale BI Ufficio Protocollo](#) Carta d'identità nazionale: (se noto)
Indirizzo postale: [Via dei Ponderanesi 2](#)
Città: [Ponderano](#) Codice postale: [13875](#) Paese: [Italia \(IT\)](#)
Punti di contatto: [Ufficio Protocollo](#) Telefono: [+39 01515153453](#)
All'attenzione di:
Posta elettronica: Fax: [+39 015-15-15-3545](#)
ufficio.protocollo@cert.aslbi.piemonte.it
Indirizzo internet: (URL) www.aslbi.piemonte.it

IV) Indirizzi dell'altra amministrazione aggiudicatrice a nome della quale l'amministrazione aggiudicatrice acquista

Denominazione ufficiale Carta d'identità nazionale (se noto):
Indirizzo postale:
Città Codice postale
Paese

----- (Utilizzare l'allegato A, sezione IV, nel numero di copie necessario) -----

Allegato B Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice [Concessione, suddivisa in lotti, di Strutture Psichiatriche delle AA.SS.LL. BI e VC \(N° Gara 7162961\)](#)

Lotto n. : 3 Denominazione : [Concessione di strutture Psichiatriche delle AA.SS.LL.BI E VC](#)

1) Breve descrizione:

[gestione di strutture riabilitative per pazienti psichiatrici - Concessione Gruppo appartamento Varallo Sesia CIG 758332883A](#)

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):

	Vocabolario principale	Vocabolario supplementare <i>(se del caso)</i>
Oggetto principale	85312500	
Oggetti complementari	85320000	

3) Quantitativo o entità:

[2.038.400](#)

(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: [2038400.00](#) Valuta: [EUR](#)

oppure

Valore: tra : e: Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: *(se del caso)*

Durata in mesi : oppure in giorni : (dall'aggiudicazione dell'appalto)

oppure

inizio: (gg/mm/aaaa)

conclusione: (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:

Allegato C1 – Appalti generici
Categorie di servizi di cui alla sezione II: Oggetto dell'appalto
Direttiva 2004/18/CE

Categoria n. [1]	Oggetto
1	Servizi di manutenzione e riparazione
2	Servizi di trasporto terrestre [2], inclusi i servizi con furgoni blindati, e servizi di corriere ad esclusione del trasporto di posta
3	Servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci, escluso il trasporto di posta
4	Trasporto di posta per via terrestre [3] e aerea
5	Servizi di telecomunicazioni
6	Servizi finanziari: a) Servizi assicurativi b) Servizi bancari e finanziari [4]
7	Servizi informatici e affini
8	Servizi di ricerca e sviluppo [5]
9	Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili
10	Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica
11	Servizi di consulenza gestionale [6] e affini
12	Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica e analisi
13	Servizi pubblicitari
14	Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari
15	Servizi di editoria e di stampa in base a tariffa o a contratto
16	Servizi di smaltimento dei rifiuti solidi e delle acque reflue, servizi igienico-sanitari e simili
Categoria n. [7]	Oggetto
17	Servizi alberghieri e di ristorazione
18	Servizi di trasporto per ferrovia
19	Servizi di trasporto per via d'acqua
20	Servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti
21	Servizi legali
22	Servizi di collocamento e reperimento di personale [8]
23	Servizi di investigazione e di sicurezza, eccettuati i servizi con furgoni blindati
24	Servizi relativi all'istruzione, anche professionale
25	Servizi sanitari e sociali
26	Servizi ricreativi, culturali e sportivi [9]
27	Altri servizi

1 Categorie di servizio ai sensi dell'articolo 20 dell'allegato II A della direttiva 2004/18/CE .

2 Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18.

3 Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18.

4 Esclusi i servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, nonché dei servizi forniti da banche centrali. Sono inoltre esclusi: i servizi relativi all'acquisto o al noleggio, mediante qualunque mezzo finanziario, di terreni, edifici esistenti o altri immobili o relativi diritti; tuttavia i contratti finanziari conclusi contemporaneamente oppure prima o dopo il contratto di acquisto o noleggio, in qualunque forma, sono soggetti alla presente direttiva.

5 Esclusi i servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli di cui beneficia esclusivamente l'amministrazione aggiudicatrice per l'uso nell'esercizio della propria attività, nella misura in cui la prestazione del servizio sia interamente retribuita dall'amministrazione aggiudicatrice.

6 Esclusi i servizi di arbitrato e di conciliazione.

7 Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE.

8 Esclusi i contratti di lavoro.

9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.